Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 125° — Numero 189

# GAZZETTA  UFFICIALE

## DELLA REPUBBLICA ITALIANA

*PARTE PRIMA* Roma - Mercoledì, 11 luglio 1984

SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

## SOMMARIO

# CONSIGLIO SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA

## Modifiche e integrazione al regolamento interno sul funzionamento del Consiglio superiore della Magistratura (art. 20, n. 7, legge 24 marzo 1958, n. 195)

IL CONSIGLIO SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA

Visto il proprio regolamento interno approvato il 26 marzo 1976 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 86 del 1° aprile 1976;

Visto l'art. 20, n. 7, della legge 24 marzo 1958, n. 195;

Nella seduta del 5 giugno 1984 ha deliberato di inserire dopo il primo comma dell'art. 12-*ter* il seguente comma:

« Gli atti acquisiti o formati nel corso dei procedimenti consiliari, definiti in seduta pubblica, possono essere rilasciati dal comitato di presidenza, a richiesta di chiunque vi abbia giustificato motivo ».

Roma, addì 2 luglio 1984

*Il Presidente*: PERTINI

IL CONSIGLIO SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA

Visto il proprio regolamento interno approvato il 26 marzo 1976 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 86 del 1° aprile 1976;

Visto l'art. 20, n. 7, della legge 24 marzo 1958, n. 195;

Nella seduta del 12 giugno 1984 ha deliberato di aggiungere all'art. 33 del regolamento interno i seguenti commi:

« I componenti del Consiglio hanno diritto di consultare i fascicoli relativi a procedimenti disciplinari, quando l'istruttoria è chiusa ai sensi dell'art. 33 del regio decreto-legge 31 maggio 1946, n. 511.

I suddetti componenti consultano i fascicoli relativi ai procedimenti disciplinari presso la segreteria della sezione disciplinare che ne prende nota ».

Roma, addì 2 luglio 1984

*Il Presidente*: PERTINI

**(3641)**

# LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 dicembre 1983, n. **1255.**

**Modificazione allo statuto dell'Università degli studi di Siena.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Siena, approvato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2831, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Siena e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università di Siena, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Nell'art. 69, relativo al corso di laurea in medicina e chirurgia, all'elenco degli insegnamenti complementari è aggiunto il seguente:

tossicologia industriale.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 dicembre 1983

PERTINI

FALCUCCI

Visto, *il Guardasigilli:* MARTINAZZOLI
*Registrato alla Corte dei conti, addì* 26 *giugno* 1984
*Registro n.* 39 *Istruzione, foglio n.* 44

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 dicembre 1983, n. **1256.**

**Modificazione allo statuto dell'Università degli studi di Bari.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Bari, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2134, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Bari e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università di Bari, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Nell'art. 54, relativo al corso di laurea in medicina e chirurgia, all'elenco degli insegnamenti complementari l'insegnamento di « immunologia clinica » muta la denominazione in « allergologia ed immunologia clinica ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 dicembre 1983

PERTINI

FALCUCCI

Visto, *il Guardasigilli:* MARTINAZZOLI
*Registrato alla Corte dei conti, addì* 26 *giugno* 1984
*Registro n.* 39 *Istruzione, foglio n.* 30

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 dicembre 1983, n. **1257.**

**Modificazione allo statuto dell'Università degli studi di Napoli.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Napoli, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2090, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Napoli e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università di Napoli, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

*Articolo unico*

Il sesto comma dell'art. 132, relativo al corso di laurea in odontoiatria e protesi dentaria della prima facoltà di medicina e chirurgia, è soppresso e sostituito dal seguente:

« Per gli insegnamenti semestrali ed annuali lo studente è tenuto a sostenere un esame alla fine del corso. Per gli insegnamenti pluriennali lo studente è tenuto a sostenere un esame alla fine del corso ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 dicembre 1983

*PERTINI*

FALCUCCI

Visto, *il Guardasigilli:* MARTINAZZOLI
*Registrato alla Corte dei conti, addì 26 giugno 1984*
*Registro n. 39 Istruzione, foglio n. 40*

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 dicembre 1983, n. **1258.**

**Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Pavia.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Pavia, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2130, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Pavia e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università di Pavia, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 1.

Nell'art. 59, relativo al corso di laurea in medicina e chirurgia, nell'elenco degli insegnamenti complementari l'insegnamento di « gerontologia » muta la denominazione in « gerontologia e geriatria ».

Nello stesso elenco sono aggiunti i seguenti nuovi insegnamenti:

psicosomatica;
idrologia medica (indirizzo farmacologico);
metodologia biochimica;
neuroendocrinologia;
terapia neurologica;
riabilitazione neurologica;
neuropsicologia clinica;
ginecologia urologica;
neurochirurgia oncologica;
fisiopatologia angiochirurgica;
semeiotica angiochirurgica;
dietetica applicata;
igiene ambientale e del territorio;
organizzazione e programmazione sanitaria;
diagnostica e chirurgia endoscopica;
fisiopatologia digestiva;
fisiopatologia endocrina;
medicina d'urgenza;
dietoterapia;
cronobiologia;
pneumologia sociale e preventiva;
angiologia medica;
medicina costituzionale.

Art. 2.

Nell'art. 63, relativo al corso di laurea in odontoiatria e protesi dentaria, all'elenco degli insegnamenti complementari sono aggiunti i seguenti nuovi insegnamenti:

clinica pediatrica;
chirurgia plastica ricostruttiva;
malattie infettive;
traumatologia maxillo-facciale.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 dicembre 1983

PERTINI

FALCUCCI

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI
*Registrato alla Corte dei conti, addì* 26 *giugno* 1984
*Registro n.* 39 *Istruzione, foglio n.* 32

**Avviso di rettifica al decreto-legge 29 giugno 1984, n. 273: « Misure urgenti a sostegno e ad incremento dei livelli occupazionali ».** (Decreto-legge pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale » n. 179 del 30 giugno 1984).

Nel decreto-legge citato in epigrafe sono apportate le seguenti correzioni:

all'art. 2, comma 3, dove, in due posti, è scritto: « ...*primo comma*... », leggasi: « ...*comma 1*... » e dove è scritto: « ...legge *1°* gennaio 1955, n. 25... », leggasi: « ...legge *19* gennaio 1955, n. 25... »; al comma 6 dello stesso art. 2, dove è scritto: « ...comma *8*... », leggasi: « ...comma *ottavo*... »;

all'art. 4, comma 6, dove è scritto: « ...*primo comma*... », leggasi: « ...*comma 1*... »; al comma 7 dello stesso art. 4 dove e scritto: « del presente *decreto-legge*... », leggasi: « ...del presente *decreto*... »;

all'art. 5, comma 12, dove è scritto: « ...*dalla* legge 2 aprile 1968, n. 482... », leggasi: « ...*della* legge 2 aprile 1968, numero 482... »;

ai commi 16, 19 e 20 dello stesso art. 5 dove è scritto: « ...*primo comma*... », leggasi: « ...*comma 1*... ».

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 21 luglio 1983.

**Modificazioni al contingente di personale della segreteria di cui all'art. 11 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno.**

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il proprio decreto in data 26 febbraio 1973, con il quale è stata determinata la ripartizione del contingente di personale da comandare e da assumere in qualità di esperto presso la segreteria prevista dall'art. 7 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1967, n. 1523, recepito nell'art. 11 del testo unico delle predette leggi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, con il quale vengono, tra l'altro, riordinate le carriere degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, sulla disciplina delle funzioni dirigenziali nelle amministrazioni dello Stato;

Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312, riguardante il nuovo assetto retributivo-funzionale del personale civile e militare dello Stato;

Ravvisata la necessità di apportare alcune variazioni nella ripartizione del suindicato contingente;

Vista la proposta del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno;

Decreta:

Art. 1.

Il contingente di personale — facente parte, nel limite massimo di centosessanta unità, della segreteria di cui all'art. 11 del citato testo unico delle leggi sul Mezzogiorno n. 218 del 1978 — viene ripartito come segue:

| | | |
|---|---|---|
| *a*) personale comandato dalle amministrazioni dello Stato e da enti pubblici . . . . | n. | 140 |
| *b*) esperti . . . . . . . . . . . . | » | 20 |
| Totale . . . | n. | 160 |

Art. 2.

Nell'ambito di tale contingente, a decorrere dal 1° gennaio 1983, l'aliquota del personale comandato dalle amministrazioni dello Stato è stabilita in trentacinque unità e viene ripartita come segue tra le varie carriere:

| | | |
|---|---|---|
| personale dirigente e direttivo . . . . | n. | 9 |
| personale di concetto . . . . . . . . | » | 5 |
| personale esecutivo ed ausiliario . . . . | » | 21 |
| Totale . . . | n. | 35 |

Art. 3.

Sempre nell'ambito del suindicato contingente, l'aliquota del personale comandato dagli enti pubblici è stabilita in centocinque unità e viene ripartita come segue:

| | | |
|---|---|---|
| personale dirigente e direttivo . . . . | n. | 66 |
| personale di concetto . . . . . . . . | » | 32 |
| personale esecutivo ed ausiliario . . . | » | 7 |
| Totale . . . | n. | 105 |

Il predetto decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 21 luglio 1983

*Il Presidente del Consiglio dei Ministri*
FANFANI

*Il Ministro del tesoro*
GORIA

*Il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno*
SIGNORILE

*Registrato alla Corte dei conti, addì* 9 *giugno* 1984
*Registro n.* 5 *Presidenza, foglio n.* 123

**(3662)**

*DECRETI MINISTERIALI*

## MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 26 giugno 1984.

**Proroga del termine previsto per il versamento dei contributi di assicurazione di malattia presso il Servizio sanitario nazionale, relativo all'anno 1983.**

IL MINISTRO DELLA SANITA'

DI CONCERTO CON

I MINISTRI DEL TESORO, DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE E DELLE FINANZE

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del Servizio sanitario nazionale;

Visto il secondo comma dell'art. 63 della stessa legge, secondo il quale i cittadini che non siano tenuti, in base alle leggi vigenti, alla iscrizione ad un istituto mutualistico di natura pubblica, sono obbligatoriamente assicurati, ai fini dell'assistenza malattia, presso il Servizio sanitario nazionale;

Visto il terzo comma dello stesso art. 63, nel testo modificato dall'art. 15 del decreto-legge 1° luglio 1980, n. 285, convertito in legge 8 agosto 1980, n. 441, che pone a carico dei cittadini assicurati presso il Servizio sanitario nazionale e soggetti all'obbligo della presentazione della dichiarazione dei redditi ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) un contributo annuale per l'assistenza di malattia, valido anche per i familiari che si trovino nelle condizioni indicate dal secondo comma dell'art. 63 sopra richiamato;

Visto il secondo comma dell'art. 2 del decreto ministeriale 24 settembre 1981 che fissa al 30 giugno di ciascun anno successivo a quello di competenza il termine per il versamento del saldo del contributo dovuto;

Ritenuto di dover prorogare al 15 luglio 1984 il termine per il versamento del saldo del contributo dovuto per l'anno 1983;

Decreta:

E' prorogato al 15 luglio 1984 il termine del 30 giugno 1984 per il versamento dei contributi per l'assicurazione obbligatoria presso il Servizio sanitario nazionale per l'anno 1983.

Roma, addì 26 giugno 1984

*Il Ministro della sanità*
DEGAN

*Il Ministro del tesoro*
GORIA

p. *Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale*
BORRUSO

*Il Ministro delle finanze*
VISENTINI

**(3643)**

## MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 2 luglio 1984.

**Aumento degli importi delle pensioni erogate dalla Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore degli avvocati e procuratori.**

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto l'art. 16 della legge 20 settembre 1980, n. 576, che ha previsto l'aumento degli importi delle pensioni erogate dalla Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore degli avvocati e procuratori, l'adeguamento dei limiti di reddito di cui all'art. 2, quinto comma, e all'art. 10, primo comma, della predetta legge e l'adeguamento del contributo minimo indicato dallo stesso art. 10, in proporzione alla variazione dell'indice generale nazionale annuo dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati calcolato dall'Istituto centrale di statistica;

Considerato che a norma dello stesso art. 16, la rivalutazione delle pensioni e dei contributi deve essere disposta su richiesta della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore degli avvocati e procuratori con decreto del Ministro del lavoro di concerto con il Ministro di grazia e giustizia;

Vista la richiesta del consiglio di amministrazione della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore degli avvocati e procuratori trasmessa con nota n. 463/D del 9 maggio 1984;

Accertato che l'Istat per il periodo 1982-83 ha rilevato una variazione percentuale in aumento dell'indice predetto pari al 15,0;

Decreta:

A decorrere dal 1° gennaio 1985 gli importi delle pensioni erogate dalla Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore degli avvocati e procuratori sono aumentati in misura pari al 15,0% del loro ammontare.

Con la stessa decorrenza e nella stessa misura sono adeguati i limiti di reddito di cui all'art. 2, quinto comma e all'art. 10, primo comma, nonché il contributo minimo di cui all'art. 10, secondo comma, della stessa legge.

Roma, addì 2 luglio 1984

p. *Il Ministro*
*del lavoro e della previdenza sociale*
BORRUSO

*Il Ministro di grazia e giustizia*
MARTINAZZOLI

**(3626)**

# COMUNITÀ EUROPEE

## Provvedimenti pubblicati nella « Gazzetta Ufficiale » delle Comunità europee

Regolamento (CEE) n. 1751/84 della commissione, del 13 giugno 1984, che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 3599/82 del Consiglio relativo al regime dell'ammissione temporanea.

*Pubblicato nel n.* L 171 *del* 29 *giugno* 1984.

**(157/C)**

Regolamento (Euratom, CECA, CEE) n. 1752/84 del Consiglio, del 19 giugno 1984, recante adeguamento del coefficiente correttore applicabile a Varese alle retribuzioni dei funzionari e altri agenti delle Comunità europee.

Regolamento (CEE) n. 1753/84 del Consiglio, del 19 giugno 1984, recante apertura, ripartizione e modalità di gestione di un contingente tariffario comunitario per i ferrofosfori della sottovoce ex 28.55 A della tariffa doganale comune.

Regolamento (CEE) n. 1754/84 del Consiglio, del 19 giugno 1984, recante sospensione temporanea e totale del dazio della tariffa doganale comune su un prodotto della sottovoce ex 85.21 D II.

Regolamento (CEE) n. 1755/84 del Consiglio, del 19 giugno 1984, relativo all'attuazione di azioni sostitutive delle forniture di aiuto alimentare nel campo dell'alimentazione.

Regolamento (CEE) n. 1756/84 della commissione, del 22 giugno 1984, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 1757/84 della commissione, del 22 giugno 1984, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 1758/84 della commissione, del 22 giugno 1984, che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili al metanolo (alcole etilico) della sottovoce 29.04 A I della tariffa doganale comune, originario dell'Arabia Saudita beneficiaria delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 3569/83 del Consiglio.

Regolamento (CEE) n. 1759/84 della commissione, del 22 giugno 1984, che stabilisce, per la campagna di commercializzazione 1984-85, gli elementi destinati ad assicurare, nel settore dei cereali e del riso, la protezione dell'industria di trasformazione negli scambi tra la Grecia e gli altri Stati membri della Comunità.

Regolamento (CEE) n. 1760/84 della commissione, del 22 giugno 1984, che modifica il regolamento (CEE) n. 2670/81, che stabilisce le modalità di applicazione per la produzione fuori quota nel settore dello zucchero.

Regolamento (CEE) n. 1761/84 della commissione, del 22 giugno 1984, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio.

Regolamento (CEE) n. 1762/84 della commissione, del 22 giugno 1984, che modifica i prelievi applicabili all'importazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso.

*Pubblicati nel n.* L 165 *del* 23 *giugno* 1984.

**(158/C)**

Regolamento (CEE) n. 1763/84 del Consiglio, del 19 giugno 1984, relativo alla conclusione dell'accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità economica europea e Barbados, Belize, Repubblica popolare del Congo, Figi, Repubblica cooperativistica della Guiana, Giamaica, Repubblica del Kenia, Repubblica democratica di Madagascar, Repubblica del Malawi, Maurizio, Repubblica del Suriname, Regno dello Swaziland, Repubblica unita della Tanzania, Trinidad e Tobago, Repubblica dell'Uganda, Repubblica dello Zimbabwe e St. Christofer e Nevis sull'accessione di quest'ultimo Paese al protocollo n. 7 sullo zucchero ACP, allegato alla seconda convenzione ACP-CEE.

Regolamento (CEE) n. 1764/84 del Consiglio, del 19 giugno 1984, relativo alla conclusione dell'accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità economica europea e le Barbados, Belize, la Repubblica popolare del Congo, le Figi, la Repubblica cooperativistica della Guiana, la Giamaica, la Repubblica del Kenia, la Repubblica democratica del Madagascar, la Repubblica del Malawi, Maurizio, la Repubblica del Suriname, il Regno dello Swaziland, la Repubblica unita della Tanzania, Trinidad e Tobago, la Repubblica dell'Uganda, la Repubblica dello Zimbabwe, nonché la Repubblica della Costa d'Avorio circa l'adesione di quest'ultimo Paese al protocollo n. 7 sullo zucchero ACP, allegato alla seconda convenzione ACP-CEE.

Regolamento (CEE) n. 1765/84 della commissione, del 25 giugno 1984, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 1766/84 della commissione, del 25 giugno 1984, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 1767/84 della commissione, del 25 giugno 1984, che fissa gli importi da riscuotere sui prodotti del settore delle carni bovine che sono usciti dal territorio del Regno Unito nel corso della settimana dal 28 maggio al 3 giugno 1984.

Regolamento (CEE) n. 1768/84 della commissione, del 25 giugno 1984, relativo ad una misura particolare d'intervento per il frumento tenero in Grecia.

Regolamento (CEE) n. 1769/84 della commissione, del 25 giugno 1984, che stabilisce le modalità relative alla limitazione della concessione dell'aiuto alla produzione per le pere Williams sciroppate.

Regolamento (CEE) n. 1770/84 della commissione, del 25 giugno 1984, che sopprime la tassa di compensazione all'importazione di pomodori originari della Romania.

Regolamento (CEE) n. 1771/84 della commissione, del 25 giugno 1984, che sopprime la tassa di compensazione all'importazione di pomodori originari della Bulgaria.

*Pubblicati nel n.* L 166 *del* 26 *giugno* 1984.

**(159/C)**

Regolamento (CEE) n. 1772/84 della commissione, del 26 giugno 1984, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 1773/84 della commissione, del 26 giugno 1984, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 1774/84 della commissione, del 25 giugno 1984, che fissa i prelievi applicabili all'importazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso.

Regolamento (CEE) n. 1775/84 della commissione, del 25 giugno 1984, che fissa i prelievi applicabili all'importazione degli alimenti composti per gli animali.

Regolamento (CEE) n. 1776/84 della commissione, del 26 giugno 1984, che ripristina la riscossione dei dazi doganali, applicabili nei confronti dei Paesi terzi, per taluni prodotti originari della Jugoslavia.

Regolamento (CEE) n. 1777/84 della commissione, del 26 giugno 1984, che reca tredicesima modifica del regolamento (CEE) n. 610/77 relativo alla determinazione dei prezzi dei bovini adulti constatati sui mercati rappresentativi della Comunità e al rilevamento dei prezzi di taluni altri bovini nella Comunità.

Regolamento (CEE) n. 1778/4 della commissione, del 26 giugno 1984, che stabilisce i tassi speciali per la conversione in moneta nazionale dei prezzi franco frontiera di riferimento dei vini liquorosi importati.

Regolamento (CEE) n. 1779/84 della commissione, del 26 giugno 1984, relativo alla sospensione della pesca della sogliola da parte delle navi battenti bandiera dei Paesi Bassi.

Regolamento (CEE) n. 1780/84 della commissione, del 25 giugno 1984, che fissa la differenza di prezzo dello zucchero bianco applicabile per il calcolo del prelievo nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli e nel settore vitivinicolo.

Regolamento (CEE) n. 1781/84 della commissione, del 26 giugno 1984, che fissa, per la campagna 1984-85, i prelievi all'importazione per le barbabietole e le canne da zucchero.

Regolamento (CEE) n. 1782/84 della commissione, del 26 giugno 1984, che fissa i prelievi all'importazione per i bovini vivi e per le carni bovine diverse da quelle congelate.

Regolamento (CEE) n. 1783/84 della commissione, del 26 giugno 1984, che fissa i prelievi all'importazione per le carni bovine congelate.

Regolamento (CEE) n. 1784/84 della commissione, del 26 giugno 1984, che fissa i prelievi all'importazione di ovini e caprini vivi, nonché di carni ovine e caprine diverse delle carni congelate.

Regolamento (CEE) n. 1785/84 della commissione, del 26 giugno 1984, che fissa i prelievi all'importazione di carni ovine e caprine congelate.

Regolamento (CEE) n. 1786/84 della commissione, del 26 giugno 1984, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio.

*Pubblicati nel n.* L 167 *del 27 giugno 1984.*

**(160/C)**

# DISPOSIZIONI E COMUNICATI

## MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

### Scioglimento di società cooperative

Con decreto ministeriale 11 maggio 1984 le seguenti società cooperative sono state sciolte ai sensi dell'art. 2544 del codice civile senza far luogo alla nomina di commissari liquidatori non essendovi rapporti patrimoniali da definire:

società cooperativa mista Cooperativa italiana sommozzatori a r.l., con sede in Roma, costituita per rogito Rossetti in data 23 luglio 1978, rep. 156903, reg. soc. 2325/78;

società cooperativa di produzione e lavoro Co.S.E.D.A.C. a r.l., con sede in Roma, costituita per rogito Bissi in data 21 marzo 1978, rep. 904, reg. soc. 1498/78;

società cooperativa edilizia Alisa 72 a r.l., con sede in Roma, costituita per rogito Ungari Trasatti in data 18 dicembre 1972, rep. 65228, reg. soc. 988/73;

società cooperativa edilizia Foce dei Principi a r.l., con sede in Roma, costituita per rogito Meale in data 14 maggio 1973, rep. 6926, reg. soc. 2548/73;

società cooperativa di produzione e lavoro Giornalistica a responsabilità limita Tifone Nuovo Editrice, con sede in Roma, costituita per rogito Rossetti in data 4 dicembre 1978, rep 185111, reg. soc. 1300/79;

società cooperativa edilizia Comunità a r.l., con sede in Roma, costituita per rogito Grispini in data 28 febbraio 1972, rep. 17438, reg. soc. 773/72;

società cooperativa edilizia Azzurra a r.l., con sede in Roma, costituita per rogito Vigna Taglianti in data 4 febbraio 1977, rep. 48267, reg. soc. 1078/77;

società cooperativa edilizia Estate 78 Tor San Lorenzo a r.l., con sede in Roma, costituita per rogito Riboldi in data 11 dicembre 1978, rep. 23499, reg. soc. 338/79;

società cooperativa edilizia Veccia a r.l., con sede in Roma, costituita per rogito Laurora in data 20 marzo 1970, rep. 8635, reg. soc. 1148/70;

società cooperativa edilizia Somalcasa ventitreesima a r.l., con sede in Roma, costituita per rogito Mauro in data 1° dicembre 1970, rep. 47554, reg. soc. 494/71;

società cooperativa mista Guardamacchia a r.l., con sede in Roma, costituita per rogito Salerno in data 7 giugno 1977, rep. 48202, reg. soc. 3214/77;

società cooperativa edilizia XX Settembre a r.l., con sede in Roma, costituita per rogito Gaddi in data 29 gennaio 1977, rep. 5448, reg. soc. 794/77;

società cooperativa edilizia Miraggio 70 a r.l., con sede in Roma, costituita per rogito Gaudenzi coadiutore di Albano in data 19 luglio 1968, rep. 311629, reg. soc. 2484;

società cooperativa edilizia Speranza Futura a r.l., con sede in Roma, costituita per rogido Federici in data 11 febbraio 1972, rep. 51633, reg. soc. 1462;

società cooperativa di produzione e lavoro Nomentana 8,700 a r.l., con sede in Roma, costituita per rogito Squillaci in data 27 novembre 1978, rep. 203837, reg. soc. 156/78;

società cooperativa di produzione e lavoro Europa R.T.G. a r.l., con sede in Roma, costituita per rogito Fazio in data 4 aprile 1977, rep. 12648, reg. soc. 2284/77;

società cooperativa di consumo Trevi 77 a r.l., con sede in Roma, costituita per rogito Ungari Trasatti in data 14 dicembre 1977, rep. 93, reg. soc. 36/78;

società cooperativa di consumo Navona 77 a r.l., con sede in Roma, costituita per rogito Ungari Trasatti in data 14 dicembre 1977, rep. 97, reg. soc. 97/78;

società cooperativa di produzione e lavoro Teatrale e cinematografica « Pensa D'Or » a r.l., con sede in Roma, costituita per rogito Santarelli in data 25 giugno 1976, rep. 269566, registro soc. 3336/76;

società cooperativa di produzione e lavoro Cooperativa di produzione e lavoro Progresso I a r.l., con sede, in Roma, costituita per rogito Bissi in data 30 ottobre 1977, rep. 102, registro soc. 4534/77;

società cooperativa edilizia Monte Sirente a r.l., con sede in Roma, costituita per rogito Monaco in data 11 marzo 1976, rep. 9502, reg. soc. 1803/76;

società cooperativa di produzione e lavoro Aurora 23 cooperativa a r.l., con sede in Roma, costituita per rogito Silvestri in data 15 dicembre 1978, rep. 275, reg. soc. 784/79;

società cooperativa di consumo Cinema 77 a r.l., con sede in Roma, costituita per rogito Jenna in data 27 dicembre 1977, rep. 21619, reg. soc. 435/78;

società cooperativa edilizia Rogoland a r.l., con sede in Roma, costituita per rogito Lombardi coadiutore di Butera in data 28 febbraio 1974, rep. 73135, reg. soc. 1902;

società cooperativa di produzione e lavoro Ed.El.Coop. a r.l., con sede in Roma, costituita per rogido Colalelli in data 11 gennaio 1979, rep. 5783, reg. soc. 660/79;

società cooperativa di produzione e lavoro Laduecoop Editrice a r.l., con sede in Roma, costituita per rogito Ungari Trasatti in data 8 novembre 1979, rep. 1651, reg. soc. 4542/79;

società cooperativa di produzione e lavoro Elios a r.l., con sede in Roma, costituita per rogito Bissi in data 18 ottobre 1978, rep. 1660, reg. soc. 3849;

società cooperativa edilizia Somalcasa ottava a r.l., con sede in Roma, costituita per rogido Mauro in data 5 novembre 1970, rep. 47346, reg. soc. 3568;

società cooperativa edilizia Codroipo 29 a r.l., con sede in Roma, costituita per rogito Janiri in data 18 gennaio 1969, rep. 617883, reg. soc. 589/69;

società cooperativa edilizia Scala Quaranta a r.l., con sede in Roma, costituita per rogito Butera in data 14 dicembre 1973, rep. 730624, reg. soc. 696/74.

Con decreto ministeriale 12 maggio 1984 le seguenti società cooperative sono state sciolte ai sensi dell'art. 2544 del codice civile senza far luogo alla nomina di commissari liquidatori non essendovi rapporti patrimoniali da definire:

società cooperativa di produzione e lavoro Cooperativa romana autotrasporti e facchinaggio - C.R.A.F. a r.l., con sede in Roma, costituita per rogito Fazio in data 4 maggio 1977, repertorio 12967, reg. soc. 2861;

società cooperativa di produzione e lavoro Cooperativa italiana per lavori subacquei Subcoop a r.l., con sede in Roma, costituita per rogito Janiri in data 29 marzo 1978, rep. 1010481, reg. soc. 1781/78;

società cooperativa di produzione e lavoro Gestione tempo libero a r.l., con sede in Roma, costituita per rogito Grispini in data 19 ottobre 1978, rep. 12433, reg. soc. 3565/78;

società cooperativa edilizia Belo Horizonte a r.l., con sede in Roma, costituita per rogito Armati in data 31 aprile 1976, rep. 40767, reg. soc. 1809;

società cooperativa di produzione e lavoro Officina della Magliana a r.l., con sede in Roma, costituita per rogito Colalelli in data 23 giugno 1977, rep. 39890, reg. soc. 349/77;

società cooperativa edilizia Domus Mea a r.l., con sede in Roma, costituita per rogito Vitti in data 17 marzo 1970, rep. 34303, reg. soc. 2231;

società cooperativa edilizia I Trenta Colleghi a r.l., con sede in Roma, costituita per rogito Giuliani in data 22 luglio 1976, rep. 27634, reg. soc. 3480;

società cooperativa edilizia Marimassi a r.l., con sede in Roma, costituita per rogito Butera in data 2 dicembre 1972, rep. 708173, reg. soc. 351/73;

società cooperativa edilizia Spazio Verde a r.l., con sede in Roma, costituita per rogito Laurora in data 16 novembre 1973, rep. 28197, reg. soc. 5413/73;

società cooperativa edilizia Somalcasa Quindicesima a r.l., con sede in Roma, costituita per rogito Mauro in data 24 novembre 1970, rep. 47491, reg. soc. 328/71;

società cooperativa edilizia Economicasa Settantaquattro a r.l., con sede in Roma, costituita per rogito Lupi in data 21 novembre 1974, rep. 74334, reg. soc. 346/75;

società cooperativa di produzione e lavoro Archeocoop a r.l., con sede in Roma, costituita per rogito Ungari Trasatti in data 25 ottobre 1979, rep. 1615, reg. soc. 4323/79;

società cooperativa edilizia Aquila Domus a r.l., con sede in Roma, costituita per rogito Mauro in data 6 ottobre 1969, rep. 44881, reg. soc. 3363/69;

società cooperativa edilizia Mira Seconda a r.l., con sede in Roma, costituita per rogito Tassitani Farfaglia in data 2 ottobre 1965, rep. 27793, reg. soc. 2355;

società cooperativa di consumo Solidarietà Popolare a r.l., con sede in Roma, costituita per rogito Grispini in data 4 maggio 1977, rep. 10741, reg. soc. 2414/77;

società cooperativa di produzione e lavoro Italmeccanismi a r.l., con sede in Roma, costituita per rogito Bissi in data 26 marzo 1979, rep. 2986, reg. soc. 1735;

società cooperativa edilizia Ossidiana Lipari a r.l., con sede in Roma, costituita per rogito Laurora in data 19 novembre 1979, rep. 55328, reg. soc. 4434/79;

società cooperativa edilizia Galassia 71 a r.l., con sede in Roma, costituita per rogito Rossetti in data 18 giugno 1971, rep. 15948, reg. soc. 2447/71;

società cooperativa edilizia Colle degli Ulivi a r.l., con sede in Roma, costituita per rogito Massimi in data 12 marzo 1976, rep. 4328, reg. soc. 1883/76;

società cooperativa edilizia E.B.I. a r.l., con sede in Roma, costituita per rogito Polidori in data 29 gennaio 1977, rep. 248571, reg. soc. 1205/77;

società cooperativa di produzione e lavoro O.S.A.R. - Opera sociale ambulanze Roma a r.l., con sede in Roma, costituita per rogito Traversi in data 10 marzo 1978, rep. 2399, reg. soc. 1526;

società cooperativa di produzione e lavoro Edil Cimina a r.l., con sede in Roma, costituita per rogito Salerno in data 27 gennaio 1978, rep. 49850, reg. soc. 1248;

società cooperativa edilizia Condor 63 a r.l., con sede in Roma, costituita per rogito Gazzilli in data 22 luglio 1963, rep. 28733, reg. soc. 2371;

società cooperativa edilizia Villa Certosa a r.l., con sede in Roma, costituita per rogito Fedele in data 4 marzo 1971, rep. 13417, reg. soc. 776/71;

società cooperativa mista Istituto Politecnico Antonio Labriola a r.l., con sede in Roma, costituita per rogito D'Ettorre in data 19 gennaio 1977, rep. 243684, reg. soc. 817/77;

società cooperativa di produzione e lavoro Libraria Atlantide a r.l., con sede in Roma, costituita per rogito Rossetti in data 26 aprile 1978, rep. 150450, reg. soc. 2120/78;

società cooperativa di produzione e lavoro Spazio Contro a r.l., con sede in Roma, costituita per rogito Bissi in data 2 marzo 1978, rep. 731, reg. soc. 1029/78;

società cooperativa agricola Cooperativa agricola Aurelia 12 a r.l., con sede in Roma, costituita per rogito Troili in data 16 luglio 1979, rep. 230, reg. soc. 3259/79;

società cooperativa di produzione e lavoro Teatrosempre a r.l., con sede in Roma, costituita per rogito Manoni in data 6 luglio 1976, rep. 268927; reg. soc. 3073/76;

società cooperativa edilizia Giuliano Dalmata Roma a r.l., con sede in Roma, costituita per rogito Capo in data 22 maggio 1953, rep. 75629, reg. soc. 1460.

Con decreto ministeriale 18 maggio 1984 le seguenti società cooperative sono state sciolte ai sensi dell'art. 2544 del codice civile senza far luogo alla nomina di commissari liquidatori non essendovi rapporti patrimoniali da definire:

società cooperativa di produzione e lavoro C.A.T. Cooperativa facchina trasporti carni regione Lazio a r.l., con sede in Roma, costituita per rogito Fazio in data 4 maggio 1975, repertorio 10263, reg. soc. 2312/76;

società cooperativa mista Consorzio ACLI Roma cooperative edilizie a r.l., con sede in Roma, costituita per rogito Trojano in data 2 dicembre 1975, rep. 26967, reg. soc. 37/76;

società cooperativa di produzione e lavoro Fortuna Primigenia a r.l., con sede in Roma, costituita per rogito Palermo Generoso in data 9 maggio 1978, rep. 2041, reg. soc. 2178/78;

società cooperativa consumo Donna Olimpia a r.l., con sede in Roma, costituita per rogito Ungari Trasatti in data 10 novembre 1977, rep. 10, reg. soc. 5343/77;

società cooperativa di produzione e lavoro ELF a r.l., con sede in Roma, costituita per rogito Nino Filippo Corrado in data 30 novembre 1978, rep. 838, reg. soc. 84/79;

società cooperativa edilizia Consorzio tra Cooperative edilizie progresso sociale 73 a r.l., con sede in Roma, costituita per rogito Bandini in data 5 maggio 1973, rep. 79791, reg. soc. 22399/73;

società cooperativa di produzione e lavoro Cooperativa spedizione quotidiani e affini (Spe.Quo.) a r.l., con sede in Roma, costituita per rogito Mastelloni in data 15 ottobre 1974, rep. 154363, reg. soc. 4869/74;

società cooperativa edilizia Somalcasa Quarta a r.l., con sede in Roma, costituita per rogito Mauro in data 5 novembre 1970, rep. 47342, reg. soc. 3628/70;

società cooperativa edilizia Somalcasa Nona a r.l., con sede in Roma, costituita per rogito Mauro in data 13 novembre 1970, rep. 47397, reg. soc. 3569/70;

società cooperativa edilizia Alberobello a r.l., con sede in Roma, costituita per rogito Ruffolo in data 1° aprile 1977, rep. 336869, reg. soc. 2029/77;

società cooperativa consumo Co.Far.Med. a r.l., con sede in Roma, costituita per rogito Cucchiari in data 18 ottobre 1973, rep. 5519, reg. soc. 4592/73;

società cooperativa edilizia Iuvenilis Spes a r.l., con sede in Roma, costituita per rogito Giuliano in data 24 ottobre 1977, rep. 132, reg. soc. 5059/77;

società cooperativa edilizia Tre Pini a r.l., con sede in Roma, costituita per rogito Vomero in data 21 marzo 1970, rep. 72284, reg. soc. 1136/70;

società cooperativa edilizia Il Braciere del Quirinale a r.l., con sede in Roma, costituita per rogito Santarelli in data 2 settembre 1968, rep. 92153, reg. soc. 2579/68;

società cooperativa di produzione e lavoro Ispromedia a r.l., con sede in Roma, costituita per rogito Salerno in data 17 marzo 1977, rep. 47490, reg. soc. 1736/77;

società cooperativa di produzione e lavoro Canzoniere del Lazio a r.l., con sede in Roma, costituita per rogito Califano in data 17 giugno 1977, rep. 119226, reg. soc. 3202/77;

società cooperativa di produzione e lavoro Cooperativa Off-Side a r.l., con sede in Roma, costituita per rogito Giuliani in data 26 novembre 1980, rep. 7437, reg. soc. 6373/80;

società cooperativa agricola Magri a r.l., con sede in Roma, costituita per rogito Pelloni in data 28 novembre 1975 rep. 21011, reg. soc. 949/76.

società cooperativa consumo «Club della Vela di Pomezia» a r.l., con sede in Roma, costituita per rogito Domenicantonio Novello in data 18 ottobre 1958, rep. 14663, reg. soc. 1893.

**(3235-3236-3238)**

## MINISTERO DELLE FINANZE

**Avviso di rettifica relativo alle tariffe di reddito dominicale, di reddito agrario e deduzioni fuori tariffa per i comuni della provincia di Torino.** (Tariffe e deduzioni pubblicate nel supplemento straordinario alla «Gazzetta Ufficiale» n. 158 del 9 giugno 1984).

Nelle tariffe e deduzioni citate in epigrafe devono essere apportate le seguenti rettifiche:

a pag. 20, *comune di Avigliana*, al primo rigo della qualità prato irriguo, in corrispondenza delle tariffe di reddito dominicale e di reddito agrario rispettivamente di lire 140.000 e lire 120.000, in luogo di «classe II» deve leggersi: «classe I»;

a pag. 69, *comune di Cascinette d'Ivrea*, l'importo corrispondente alla tariffa di reddito dominicale della qualità prato arborato di classe II, in luogo di «lire 102.000» deve leggersi: «lire 120.000»;

a pag. 88, *comune di Chianocco*, al primo rigo della qualità prato irriguo, in corrispondenza delle tariffe di reddito dominicale e di reddito agrario rispettivamente di lire 75.000 e lire 100.000, leggasi: «classe I»;

a pag. 109, *comune di Cumiana*, sezione Cumiana, l'importo corrispondente alla tariffa di reddito dominicale della qualità prato di classe V, in luogo di «lire 99.000» deve leggersi: «lire 19.000»;

a pag. 155, *comune di Massello*, al quinto rigo della qualità bosco di alto fusto leggasi: «classe V»;

a pag. 156, *comune di Mathi*, la tariffa di reddito agrario della qualità prato irriguo di classe III deve intendersi: «lire 120.000»;

a pag. 168, *comune di Montaldo Torinese*, l'importo corrispondente alla tariffa di reddito agrario della qualità seminativo di classe I, in luogo di «lire 95.900» deve leggersi: «lire 95.000»;

a pag. 185, *comune di Oulx*, sezione Savoulx, l'importo corrispondente alla tariffa di reddito agrario della qualità prato irriguo di classe III, in luogo di «lire 33.000» deve leggersi: «lire 35.000»;

a pag. 191, *comune di Perosa Argentina*, sezione Meano, l'importo corrispondente alla tariffa di reddito dominicale della qualità prato irriguo arborato di classe III in luogo di «lire 00.000» deve leggersi: «lire 50.000»;

a pag. 205, *comune di Pinerolo*, sezione Pinerolo, al quinto rigo della qualità prato irriguo in luogo di «classe VI» leggasi: «classe V»;

a pag. 208, *comune di Piossasco*, l'importo corrispondente alla tariffa di reddito dominicale della qualità castagneto da frutto di classe unica in luogo di «lire 27.000» deve leggersi: «lire 25.000»;

a pag. 237, *comune di Roletto*, sul prospetto afferente le deduzioni alle tariffe di reddito dominicale per opere permanenti di difesa, scolo e bonifica e per spese di irrigazione, nella colonna corrispondente in luogo di «importo della deduzione per ogni 100 lire di reddito» deve leggersi: «importo della deduzione per ettara»;

a pag. 270, *comune di Sauze d'Oulx*, le tariffe relative alle seguenti qualità e classi devono intendersi rettificate come appresso:

*a*) per quanto attiene al reddito dominicale:

prato di classe I: «lire 25.000» in luogo di lire 23.000»;

prato irriguo di classe II: «lire 35.000» in luogo di «lire 34.000»;

prato irriguo di classe III: «lire 20.000» in luogo di «lire 22.000»;

*b*) per quanto attiene al reddito agrario:

seminativo di classe I: «lire 25.000» in luogo di «lire 27.000»;

seminativo di classe II: «lire 25.000» in luogo di «lire 24.000»;

prato di classe I: «lire 25.000» in luogo di «lire 23.000»;

prato irriguo di classe II: «lire 45.000» in luogo di «lire 47.000»;

prato irriguo di classe III: «lire 30.000» in luogo di «lire 31.000»;

a pag. 279, *comune di Strambinello*, l'importo corrispondente alla tariffa di reddito agrario della qualità prato di classe II in luogo di «lire 58.000» deve leggersi: «lire 85.000»;

a pag. 292, *comune di Trofarello*, la tariffa di reddito dominicale corrispondente alla qualità prato di classe I deve intendersi: «lire 160.000».

**(3612)**

**Avviso di rettifica relativo alle tariffe di reddito dominicale, di reddito agrario e deduzioni fuori tariffa per i comuni della provincia di Novara.** (Tariffe e deduzioni pubblicate nel supplemento straordinario alla «Gazzetta Ufficiale» n. 170 del 21 giugno 1984).

Nelle tariffe e deduzioni citate in epigrafe devono essere apportate le seguenti rettifiche:

a pag. 11, *comune di Arola*, nella colonna indicante la classe, in corrispondenza della qualità incolto produttivo, deve leggersi: «unica»;

a pag. 25, *comune di Bognanco*, l'importo corrispondente alla tariffa di reddito dominicale della qualità prato irriguo di I in luogo di «lire 42.000» deve leggersi: «lire 40.000»;

a pag. 58, *comune di Crevoladossola*, gli importi della deduzione per ogni cento lire di reddito relativa al Consorzio idraulico del fiume Toce, in luogo di «lire 11,000» devono leggersi: «lire 11,00»;

a pag. 105, *comune di Oleggio*, al terzo rigo della qualità prato irriguo leggasi: «classe III»;

a pag. 114, *comune di Pisano*, nella colonna indicante la classe, in corrispondenza della qualità bosco ceduo devono leggersi in successione le classi I, II e III;

a pag. 124, *comune di Romagnano Sesia*, sul prospetto delle deduzioni alle tariffe di reddito dominicale per opere permanenti di difesa, scolo e bonifica e per spese di irrigazione, i simboli relativi al Consorzio idraulico del fiume Sesia di 3ª categoria, in luogo di «$a_1$» e «$b_1$» devono leggersi rispettivamente «$A_1$» e «$B_1$»;

a pag. 130, *comune di San Pietro Mosezzo*, sezione Biandrate, la tariffa di reddito agrario corrispondente alla qualità risaia stabile di classe unica deve intendersi: «lire 90.000»;

a pag. 160, *comune di Vinzaglio*, al secondo rigo della qualità risaia stabile, in corrispondenza delle tariffe di reddito dominicale e di reddito agrario rispettivamente di lire 325.000 e di lire 110.000, in luogo di «classe III» deve leggersi: «classe II».

**(3613)**

## MINISTERO DEL TESORO

**Prezzo risultante dall'asta per l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro con scadenza a sei mesi del 13 luglio 1984**

In attuazione del disposto del decreto ministeriale 4 luglio 1984 relativo alla emissione dei BOT con scadenza a sei mesi fissata per il 13 luglio 1984, si comunica che il prezzo medio ponderato risultato dall'aggiudicazione dei buoni medesimi è di L. 93,30 comprensivo della maggiorazione di 10 centesimi stabilita nel predetto decreto.

**(3691)**

## MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 132

**Corso dei cambi del 6 luglio 1984 presso le sottoindicate borse valori**

| VALUTE | Bologna | Firenze | Genova | Milano | Napoli | Palermo | Roma | Torino | Trieste | Venezia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dollaro USA . . | 1736,50 | 1736,50 | 1736 — | 1736,50 | — | 1736,75 | 1736,80 | 1736,50 | 1736,50 | 1736 — |
| Marco germanico . . | 614,10 | 614,10 | 614 — | 614,10 | — | 614,12 | 614,15 | 614,10 | 614,10 | 614,10 |
| Franco francese | 199,97 | 199,97 | 200,09 | 199,97 | — | 200 — | 200,14 | 199,97 | 199,97 | 199,97 |
| Fiorino olandese | 544,22 | 544,22 | 544 — | 544,22 | — | 544,24 | 544,26 | 544,22 | 544,22 | 544,22 |
| Franco belga . | 30,223 | 30,223 | 30,20 | 30,223 | — | 30,22 | 30,22 | 30,223 | 30,223 | 30,22 |
| Lira sterlina . | 2301,30 | 2301,30 | 2305 — | 2301,30 | — | 2301,90 | 2302,50 | 2301,30 | 2301,30 | 2301,30 |
| Lira irlandese . | 1877 — | 1877 — | 1880 — | 1877 — | — | 1877,50 | 1878 — | 1877 — | 1877 — | — |
| Corona danese | 167,70 | 167,70 | 167,80 | 167,70 | — | 167,71 | 167,72 | 167,70 | 167,70 | 167,70 |
| E.C.U. . | 1371,25 | 1371,25 | 1371 — | 1371,25 | — | 1371,55 | 1371,85 | 1371,25 | 1371,25 | 1371,25 |
| Dollaro canadese . . . . | 1310 — | 1310 — | 1309 — | 1310 — | — | 1310,35 | 1310,70 | 1310 — | 1310 — | 1310 — |
| Yen giapponese . . . . | 7,209 | 7,209 | 7,20 | 7,209 | — | 7,20 | 7,204 | 7,209 | 7,209 | 7,20 |
| Franco svizzero . . . . . | 729,96 | 729,96 | 730 — | 729,96 | — | 729,80 | 729,65 | 729,96 | 729,96 | 729,96 |
| Scellino austriaco . . | 87,44 | 87,44 | 87,53 | 87,44 | — | 87,46 | 87,49 | 87,44 | 87,44 | 87,44 |
| Corona norvegese . | 213,47 | 213,47 | 213,50 | 213,47 | — | 213,53 | 213,60 | 213,47 | 213,47 | 213,47 |
| Corona svedese . . . | 210,10 | 210,10 | 210,20 | 210,10 | — | 210,12 | 210,15 | 210,10 | 210,10 | 210,10 |
| FIM . . . . . . . . | 290,30 | 290,30 | 290,60 | 290,30 | — | 290,25 | 290,20 | 290,30 | 290,30 | — |
| Escudo portoghese . . | 11,61 | 11,61 | 11,70 | 11,61 | — | 11,77 | 11,739 | 11,61 | 11,61 | 11,61 |
| Peseta spagnola . . . . . | 10,816 | 10,816 | 10,82 | 10,816 | — | 10,81 | 10,814 | 10,816 | 10,816 | 10,81 |

**Media dei titoli del 6 luglio 1984**

| Titolo | Quotazione |
|---|---|
| Rendita 5 % 1935 . . | 70,850 |
| Redimibile 5,50 % (Edilizia scolastica) 1969-84 . | 92,800 |
| » 6 % » » 1970-85 . | 88,800 |
| » 6 % » » 1971-86 . | 87,700 |
| » 6 % » » 1972-87 . | 88,750 |
| » 9 % » » 1975-90 . | 84 — |
| » 9 % » » 1976-91 . | 94,250 |
| » 10 % » » 1977-92 . | 94,250 |
| » 12 % (Beni Esteri 1980) . | 82,150 |
| » 10 % Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97 . | 78 — |
| Certificati di credito del Tesoro 1975-85 10% . | 92 — |
| » » » 1-4-1981/86 16 % . | 100,500 |
| » » » 1-6-1981/86 16 % . | 102,500 |
| » » » 1-8-1982/84 19 % . . . | 99,600 |
| » » » TR 2,5% 1983/93 | 106,900 |
| » » » Ind. ENI 1- 8-1988 . | 100,450 |
| » » » » EFIM 1- 8-1988 | 100,550 |
| » » » » 1- 8-1982/84 . | 100,150 |
| » » » » 1- 9-1982/84 . | 100,200 |
| » » » » 1-10-1982/84 . | 100,350 |
| » » » » 1-11-1982/84 . | 100,400 |
| » » » » 1-12-1982/84 | 100,750 |
| » » » » 1- 1-1983/85 . | 100,500 |
| » » » » 1- 2-1983/85 . | 100,200 |
| » » » » 1- 3-1983/85 . | 100,400 |
| » » » » 1- 4-1983/85 . | 100,325 |
| » » » » 1- 5-1983/85 . | 100,750 |
| » » » » 1- 6-1983/85 . | 101,025 |
| » » » » 1- 1-1982/86 . | 101,650 |
| » » » » 1- 3-1982/86 . | 101,95 |
| » » » » 1- 5-1982/86 . | 101,800 |
| » » » » 1- 6-1982/86 . | 101,950 |
| Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 7-1982/86 . | 101,800 |
| » » » » 1- 8-1982/86 . | 101,350 |
| » » » » 1- 9-1982/86 . | 101,550 |
| » » » » 1-10-1982/86 . | 101,050 |
| » » » » 1-11-1982/86 . | 101,025 |
| » » » » 1-12-1982/86 . | 101,25 |
| » » » » 1- 7-1983/86 . | 100,350 |
| » » » » 1- 8-1983/86 . | 100 — |
| » » » » 1- 9-1983/86 . | 100,075 |
| » » » » 1-10-1983/86 . | 100,175 |
| » » » » 1- 1-1983/87 . | 101,750 |
| » » » » 1- 2-1983/87 . | 101,400 |
| » » » » 1- 3-1983/87 . | 101,300 |
| » » » » 1- 4-1983/87 . | 101,550 |
| » » » » 1- 5-1983/87 . | 101,100 |
| » » » » 1- 6-1983/87 . | 101,500 |
| » » » » 1-11-1983/87 . | 101,250 |
| » » » » 1- 7-1983/88 . | 100,850 |
| » » » » 1- 8-1983/88 . | 100,700 |
| » » » » 1- 9-1983/88 . | 100,825 |
| » » » » 1-10-1983/88 . | 100,825 |
| » » » » 1-11-1983/88 . | 100,875 |
| Buoni Tesoro Pol. 12 % 1-10-1984 . | 99,300 |
| » » » 18 % 1- 1-1985 . | 101,500 |
| » » » 17 % 1- 5-1985 . | 101,600 |
| » » » 17 % 1- 7-1985 . | 102,450 |
| » » » 17 % 1-10-1985 . | 102,150 |
| » » » 16 % 1- 1-1986 . | 102,050 |
| » » Nov. 12 % 1-10-1987 . | 95 — |
| Certificati credito Tesoro E.C.U. 22- 2-1982/89 14 % | 103,350 |
| » » » » 22-11-1982/89 13 % | 104,500 |
| » » » » 1983/90 11,50 % | 100,500 |

*Il contabile del portafoglio dello Stato:* MAROLDA

## UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

**Cambi medi del 6 luglio 1984**

| Valuta | Cambio |
|---|---|
| Dollaro USA . . . | 1736,65 |
| Marco germanico . . | 614,125 |
| Franco francese . . . | 200,055 |
| Fiorino olandese . . . | 544,24 |
| Franco belga . . . . . | 30,221 |
| Lira sterlina . . . . . | 2301,90 |
| Lira irlandese . . . . | 1877,50 |
| Corona danese . . . . | 167,71 |
| E.C.U. . . . . . . . | 1371,55 |
| Dollaro canadese . . . . | 1310,35 |
| Yen giapponese . . . . . | 7,206 |
| Franco svizzero . . . . . | 729,805 |
| Scellino austriaco . . . . | 87,465 |
| Corona norvegese . . . . | 213,535 |
| Corona svedese . . . . . | 210,125 |
| FIM . . . . . . . | 290,25 |
| Escudo portoghese . . . | 11,674 |
| Peseta spagnola . . . . . | 10,815 |

# MINISTERO DEL TESORO

**Dati sintetici del conto riassuntivo del Tesoro del mese di maggio 1984**

Il conto riassuntivo del Tesoro del mese di maggio 1984 che sarà pubblicato prossimamente in supplemento straordinario conterrà fra l'altro i seguenti dati:

## MOVIMENTO GENERALE DI CASSA

| | | INCASSI | PAGAMENTI | DIFFERENZE |
|---|---|---|---|---|
| Fondo di cassa al 31 dicembre 1983 | | 108.248.659.392 | | |
| Gestione di bilancio | Entrate finali | 61.232.026.350.982 | | — 42.438.429.439.640 |
| | Spese finali | | 103.670.455.790.622 | |
| | Rimborso di prestiti | | 20.254.550.760.580 | |
| | Accensione di prestiti | 53.390.379.208.476 | | |
| | Totale | 114.622.405.559.458 | 123.925.006.551.202 | — 9.302.600.991.744 |
| Gestione di tesoreria | Debiti di tesoreria | 665.232.669.402.782 | 641.274.039.257.741 | + 23.958.630.145.041 |
| | Crediti di tesoreria | 225.035.407.541.697 | 269.728.631.191.643 | — 14.693.223.649.946 |
| | Totale | 920.268.076.944.479 | 911.002.670.449.384 | + 9.265.406.495.095 |
| | Totale complessivo | 1.034.998.731.163.329 | 1.034.927.677.000.586 | |
| Fondo di cassa al 31 maggio 1984 | | | 71.054.162.743 | — 37.194.496.649 |
| | Totale a pareggio | 1.034.998.731.163.329 | 1.034.998.731.163.329 | |

## SITUAZIONE DEL TESORO

| | Al 31 dicembre 1983 | Al 31 maggio 1984 | VARIAZIONI (+ miglioramento — peggioramento) |
|---|---|---|---|
| Fondo di cassa | 108.248.659.392 | 71.054.162.743 | — 37.194.496.649 |
| Crediti di tesoreria | 142.797.634.184.286 | 157.490.857.834.232 | + 14.693.223.649.946 |
| Totale | 142.905.882.843.678 | 157.561.911.996.975 | + 14.656.029.153.297 |
| Debiti di tesoreria | 323.730.139.419.974 | 347.688.769.565.015 | — 23.958.630.145.041 |
| Situazione del Tesoro (+ attività; — passività) | — 180.824.256.576.296 | — 190.126.857.568.040 | — 9.302.600.991.744 |

Circolazione di Stato (metallica e cartacea) al 31 maggio 1984: 1.009.272 milioni di lire.

*Il primo dirigente*: Molino

*Il direttore generale del Tesoro*: Sarcinelli

# INCASSI E PAGAMENTI DI BILANCIO VERIFICATISI PRESSO LE TESORERIE DELLA REPUBBLICA DAL 1° GENNAIO AL 31 MAGGIO 1984

| INCASSI | | PAGAMENTI | | DIFFERENZE | |
|---|---|---|---|---|---|
| TITOLO I — Entrate tributarie | 50.999.153.519.948 * | | | | |
| TITOLO II — Entrate extra-tributarie . . . . . . . . . | 10.002.714.888.162 * | | | | |
| ENTRATE CORRENTI . . . | 61.001.868.408.110 * | TITOLO I — Spese correnti . | 89.192.152.482.182 | Risparmio pubblico . . . . . . | — 28.190.284.074.072 * |
| TITOLO III — Alienazione ed ammortamento di beni patrimoniali e rimborso di crediti | 230.157.942.872 * | TITOLO II — Spese in conto capitale . . . . . . . . . | 14.478.303.308.440 | | |
| ENTRATE FINALI . . . | 61.232.026.350.982 | SPESE FINALI . . . | 103.670.455.790.622 | Saldo netto da finanziare (—) o da impiegare (+) . . . . . . | — 42.438.429.439.640 |
| | | TITOLO III — Rimborso di prestiti . . . . . . . . . . | 20.254.550.760.580 | | |
| ENTRATE FINALI . . . | 61.232.026.350.982 | SPESE COMPLESSIVE . . . | 123.925.006.551.202 | Ricorso al mercato . . . . . . | — 62.692.980.200.220 |
| TITOLO IV — Accensione di prestiti . . . . . . . . . | 53.390.379.208.476 | | | | |
| ENTRATE COMPLESSIVE . | 114.622.405.559.458 | SPESE COMPLESSIVE . . . | 123.925.006.551.202 | Saldo di esecuzione del bilancio | — 9.302.600.991.744 |

* Dato provvisorio

(3639)

# BANCA

**Situazione al**

## ATTIVO

| Voce | | | | |
|---|---|---|---|---|
| ORO | | | | |
| I — In cassa . . . . . L. | | | 2.800.577.128.427 | |
| II — In deposito all'estero . . . . . » | | | 27.692.873.073.562 | 30.493.450.201.989 |
| CREDITI IN ORO (FECoM) . . . . . L. | | | | 10.405.677.774.877 |
| CASSA . . . . . » | | | | 1.379.959.316.509 |
| RISCONTI E ANTICIPAZIONI | | | | |
| I — Risconto di portafoglio: | | | | |
| — ordinario . . . . . L. | | 245.554.909.127 | | |
| — ammassi . . . . . » | | 1.768.837.080.180 | 2.014.391.989.307 | |
| II — Anticipazioni: | | | | |
| — in conto corrente . . . . . L. | | 2.119.856.824.070 | | |
| — a scadenza fissa . . . . . » | | 1.908.722.345.000 | | |
| — di cui al D.M. Tesoro 27-9-1974 . . . . . » | | 4.949.578.062.750 | 8.978.157.231.820 | |
| III — Prorogati pagamenti presso le Stanze di compensazione . . . . . L. | | | — | 10.992.549.221.127 |
| EFFETTI ALL'INCASSO PRESSO CORRISPONDENTI . . . . . L. | | | | — |
| ATTIVITA' VERSO L'ESTERO IN VALUTA | | | | |
| I — ECU . . . . . L. | | | 12.435.300.192.575 | |
| II — Altre attività: | | | | |
| — biglietti e divise . . . . . L. | | 404.245.996 | | |
| — corrispondenti in conto corrente . . . . . » | | 512.244.329.677 | | |
| — depositi vincolati . . . . . » | | 987.198.646.652 | | |
| — diverse . . . . . » | | | 1.499.847.222.325 | 13.935.147.414.900 |
| CREDITI IN DOLLARI (FECoM) . . . . . L. | | | | 2.029.662.372.886 |
| UFFICIO ITALIANO CAMBI | | | | |
| I — Conto corrente ordinario (saldo debitore) . . . . . L. | | | 16.514.469.101.987 | |
| II — Conti speciali . . . . . » | | | 3.483.907.584.673 | 19.998.376.686.660 |
| ANTICIPAZIONE STRAORDINARIA AL TESORO . . . . . L. | | | | — |
| CONTO CORRENTE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA (saldo debitore) . . . . . » | | | | 32.696.490.167.329 |
| CREDITI DIVERSI VERSO LO STATO . . . . . » | | | | 919.266.827.956 |
| TITOLI DI PROPRIETA' | | | | |
| I — Titoli di Stato o garantiti dallo Stato: | | | | |
| — in libera disponibilità . . . . . L. | | 38.642.420.818.177 | | |
| — per investimento delle riserve statutarie . . . . . » | | 488.321.495.886 | | |
| — per investimento degli accantonamenti a garanzia del T.Q.P. (*) . . » | | 1.152.899.512.076 | 40.283.641.826.139 | |
| II — Titoli di società ed enti: | | | | |
| — per investimento delle riserve statutarie . . . . . L. | | 19.665.580.967 | | |
| — per investimento degli accantonamenti a garanzia del T.Q.P. (*) . . » | | 373.134.612.840 | 392.800.193.807 | |
| III — Azioni e partecipazioni: | | | | |
| — di società ed enti controllati: | | | | |
| a) per investimento delle riserve statutarie L. | 1.962.523.753 | | | |
| b) per investimento degli accantonamenti a garanzia del T.Q.P. (*) . . . . . » | 84.310.326.263 | 86.272.850.016 | | |
| — di società ed enti collegati: | | | | |
| a) per investimento delle riserve statutarie L. | 4.090.912.166 | | | |
| b) per investimento degli accantonamenti a garanzia del T.Q.P. (*) . . . . . » | 7.351.676.705 | 11.442.588.871 | | |
| — di altre società ed enti: | | | | |
| a) per investimento delle riserve statutarie L. | 50.381.256.796 | | | |
| b) per investimento degli accantonamenti a garanzia del T.Q.P. (*) . . . . . » | 117.250.408.901 | 167.631.664.887 | 265.347.103.774 | 40.941.789.123.720 |
| FONDO DI DOTAZIONE U.I.C. . . . . . L. | | | | 500.000.000.000 |
| IMMOBILI | | | | |
| I — Ad uso degli uffici . . . . . L. | | | 1.434.266.405.967 | |
| II — Ad investimento degli accantonamenti a garanzia del T.Q.P. (*) . . . . . » | | | 175.451.536.508 | 1.609.717.942.475 |
| ALTRI INVESTIMENTI DEGLI ACCANTONAMENTI A GARANZIA DEL T.Q.P. (*) . . . . . L. | | | | 20.246.629.755 |
| MOBILI E IMPIANTI | | | | |
| I — Mobili . . . . . L. | | | 37.807.258.380 | |
| II — Impianti . . . . . » | | | 104.570.064.042 | |
| III — Monete e collezioni . . . . . » | | | 307.195.088 | 142.684.517.510 |
| PARTITE VARIE | | | | |
| I — Biglietti banca in fabbricazione . . . . . L. | | | — | |
| II — Procedure, studi e progettazioni dei Servizi tecnici: | | | | |
| — completati . . . . . L. | | 35.277.035.509 | | |
| — in allestimento . . . . . » | | 6.186.233.562 | 41.463.269.071 | |
| III — Debitori diversi . . . . . L. | | | 249.909.739.671 | |
| IV — Altre . . . . . » | | | 1.427.715.651.926 | 1.719.088.660.668 |
| RATEI . . . . . L. | | | | 362.117.919.349 |
| RISCONTI . . . . . » | | | | — |
| SPESE DELL'ESERCIZIO . . . . . » | | | | 658.359.699.475 |
| CONTI D'ORDINE . . . . . L. | | | | 168.804.544.477.185 |
| I — Titoli ed altri valori: | | | | |
| — a garanzia . . . . . L. | | 13.152.370.323.038 | | |
| — altri . . . . . » | | 386.197.473.979.058 | 399.349.844.302.096 | |
| II — Depositari di titoli e valori: | | | | |
| — interni . . . . . L. | | — | | |
| — esteri . . . . . » | | 742.345.632.321 | 742.345.632.321 | |
| III — Credito aperto non utilizzato sui conti di anticipazione . . . . . L. | | | 823.570.648.371 | |
| IV — Debitori per titoli da ricevere (n/s vendite a termine) . . . . . » | | | | |
| V — Titoli da ricevere (n/s acquisti a termine) . . . . . » | | | | |
| VI — Debitori per valute e lire da ricevere (n/s vendite a termine): | | | | |
| — interni . . . . . L. | | — | — | |
| — esteri . . . . . » | | 1.744.500.000.000 | 1.744.500.000.000 | |
| VII — Valute e lire da ricevere (n/s acquisti a termine) . . . . . L. | | | 1.744.500.000.000 | |
| VIII — Erario c/evidenza per ammortamenti fiscali . . . . . » | | | 218.220.887.371 | 404.622.981.470.159 |
| TOTALE . . . L. | | | | 573.427.525.947.344 |

(*) T.Q.P. = Trattamento quiescenza personale.

(3640)

*Il Governatore*: CIAMPI

**D'ITALIA**

**30 aprile 1984**

## PASSIVO

| | | | |
|---|---|---|---|
| CIRCOLAZIONE . . . . . | L. | | 36.261.000.235.000 |
| VAGLIA CAMBIARI . . . . . . | » | | 287.154.759.128 |
| ALTRI DEBITI A VISTA | | | |
| I — Ordini di trasferimento . . . . . | L. | — | |
| II — Altri . . . | » | 2.033.969.181 | |
| DEPOSITI IN CONTO CORRENTE LIBERI . . . . . . . . . . . | L. | | 2.003.969.181 |
| DEPOSITI IN CONTO CORRENTE VINCOLATI A TEMPO . . . . . . | » | | 369.280.725.817 |
| DEPOSITI PER SERVIZI DI CASSA . | » | | 1.000.000.000 |
| CONTI SPECIALI DI CUI ALLA LEGGE 17-8-1974, n. 386 . . . . . . . . . . . . | » | | 14.382.199.739 |
| DEPOSITI COSTITUITI PER OBBLIGHI DI LEGGE | | | |
| I — Ai fini della riserva bancaria obbligatoria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | L. | 60.562.171.137.988 | |
| II — A garanzia emissione assegni circolari e assegni bancari a copertura garantita . . . . . | » | 270.359.297 | |
| III — Conti vincolati investimenti all'estero . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | » | 33.933.373.676 | |
| IV — Società costituende . . . . | » | 69.196.255.594 | |
| V — Per debordo del massimale sugli impieghi . . . . | » | — | |
| VI — Altri . . . . . . . | » | 67.835.167.995 | 60.733.406.294.550 |
| DEPOSITI IN VALUTA ESTERA PER CONTO U.I.C. . . . . . . . . . . . . . . . | L. | | 62.321.173.154 |
| CONTI DELL'ESTERO IN LIRE PER CONTO U.I.C. . . . . . . . . | » | | 3.421.586.411.519 |
| PASSIVITA' VERSO L'ESTERO | | | |
| I — Depositi in valuta estera . . . . . | L. | 1.303.432.331 | |
| II — Conti dell'estero in lire . . | » | 49.754.893.081 | 51.058.325.412 |
| DEBITI IN ECU (FECoM) . . . . . . . . . | L. | | 12.435.300.147.763 |
| UFFICIO ITALIANO CAMBI | | | |
| — Conto corrente ordinario (saldo creditore) . . . . . . | L. | | — |
| CONTO CORRENTE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA (saldo creditore) . . . . . . . . . | » | | — |
| DEBITI DIVERSI VERSO LO STATO . . . . . . . . | » | | 1.023.468.915.302 |
| ACCANTONAMENTI DIVERSI | | | |
| I — Fondo di riserva per adeguamento valutazione oro (ex D.L. 30-12-1976, n. 867) . . | L. | 37.137.134.864.198 | |
| II — Fondo copertura perdite di cambio derivanti dalla gestione valutaria italiana (ex D.L. 30-12-1976, n. 867) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | » | 1.200.795.276.401 | |
| III — Fondo svalutazione portafoglio . . . . | » | 234.919.178.078 | |
| IV — Fondo oscillazione cambi . . . . . . | » | 1.210.000.000.000 | |
| V — Fondo oscillazione titoli . | » | 2.127.771.340.821 | |
| VI — Fondo copertura perdite eventuali . . . . | » | 2.253.185.000.000 | |
| VII — Fondi assicurazione danni . . . . . . . . | » | 396.691.685.925 | |
| VIII — Fondo ricostruzione immobili . . . . . . . . | » | 922.394.053.860 | |
| IX — Fondo rinnovamento impianti . . . . . . . | » | 146.250.000.000 | |
| X — Fondi imposte . . . . . | » | 970.260.310.241 | |
| XI — Accantonamenti a garanzia del trattamento integrativo di quiescenza del personale . . . | » | 2.242.920.000.000 | |
| XII — Fondo per sussidi ai pensionati e superstiti di pensionati . . | » | 416.034.663 | |
| XIII — Accantonamenti per l'indennità di fine rapporto spettante al personale a contratto ai sensi della legge 29-5-1982, n. 297 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | » | 214.566.407 | 48.842.952.310.594 |
| FONDO AMMORTAMENTO IMMOBILI . . . . . . . . . . | L. | | 250.255.026.527 |
| FONDO AMMORTAMENTO MOBILI . . . . . . . . . . . . . . . . . . | L. | | 36.095.316.333 |
| FONDO AMMORTAMENTO IMPIANTI . . . . . . . . . . . . | » | | 81.352.522.330 |
| FONDO AMMORTAMENTO PROCEDURE, STUDI E PROGETTAZIONI DEI SERVIZI TECNICI . . . . | » | | 13.480.431.860 |
| PARTITE VARIE | | | |
| I — Crediteri diversi . . . . . . . . . . . . . . . . | L. | 66.795.294.063 | |
| II — Altre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | » | 1.896.414.972.459 | 1.963.210.266.522 |
| RATEI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | L. | | 92.534.474.565 |
| RISCONTI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | » | | — |
| CAPITALE SOCIALE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | » | | 300.000.000 |
| FONDO DI RISERVA ORDINARIO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | » | | 295.203.879.788 |
| FONDO DI RISERVA STRAORDINARIO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | » | | 315.367.135.267 |
| FONDO DI RISERVA PER RIVALUTAZIONE MONETARIA EX LEGE 19-3-1983, N. 72 . . . . . . . . | » | | 1.304.000.000.000 |
| UTILE NETTO DA RIPARTIRE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | » | | 211.470.300.200 |
| RENDITE DELL'ESERCIZIO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | » | | 736.359.656.634 |
| | L. | | 168.804.544.477.185 |
| CONTI D'ORDINE | | | |
| I — Depositanti di titoli e altri valori . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | L. | 399.349.844.302.096 | |
| II — Titoli e valori presso terzi . . . . . . . | » | 742.345.632.321 | |
| III — Titolari dei conti di anticipazione per il margine non utilizzato sul credito aperto . . . . . | » | 823.570.648.371 | |
| IV — Titoli da consegnare (n/s vendite a termine) . . . . . . . . . . . . . . . . . . | » | — | |
| V — Creditori per titoli da consegnare (n/s acquisti a termine) . . . . . . . . . . . . | » | | |
| VI — Valute e lire da consegnare (n/s vendite a termine) . . . . . . . . | » | 1.744.500.000.000 | |
| VII — Creditori per valute e lire da consegnare (n/s acquisti a termine): | | | |
| — interni . . . . . . . . . . . . . . . . . L. — | | | |
| — esteri . . . . . . . . . . . . » 1.744.500.000.000 | | 1.744.500.000.000 | |
| VIII — Ammortamenti fiscali c/evidenza . . . . . . | L. | 218.220.887.731 | 404.622.981.470.159 |
| TOTALE . | L. | | 573.427.525.947.344 |

p. *Il ragioniere generale*: GIACUMBI

# CONCORSI ED ESAMI

## MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

### Concorsi a posti di sesto e di quarto livello retributivo funzionale presso l'Università dell'Aquila

E' indetto un concorso pubblico, per esami, ad un posto di sesto livello retributivo funzionale presso l'Università degli studi dell'Aquila, area funzionale dei servizi generali ausiliari e tecnici, gruppo degli uffici tecnici, profilo professionale: assistente di ufficio tecnico.

A norma dell'art. 1, comma secondo, del decreto interministeriale 20 maggio 1983, la percentuale da riservare al personale proveniente dalla qualifica immediatamente inferiore, con ~~cinque anni di anzianità~~ è stabilita nella misura del 30%.

Titolo di studio richiesto: diploma di geometra, perito edile o perito tecnico industriale.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni trentacinque alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi dell'Aquila - Servizio del personale - Piazza dell'Annunziata, 1 67100 L'Aquila, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Gli esami avranno luogo presso i locali dell'Università degli studi dell'Aquila - Piazza dell'Annunziata, 1 - 67100 L'Aquila, alle ore 8 a partire dal sessantesimo giorno non festivo successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi dell'Aquila.

E' indetto un concorso pubblico, per esami ad un posto di quarto livello retributivo funzionale presso l'Università degli studi dell'Aquila, area funzionale tecnico-scientifica, presso l'istituto di scienze ambientali, profilo professionale: agente tecnico.

A norma dell'art. 1, comma secondo, del decreto interministeriale 20 maggio 1983, la percentuale da riservare al personale proveniente dalla qualifica immediatamente inferiore, con cinque anni di anzianità è stabilita nella misura del 30%.

Titolo di studio richiesto: diploma di istruzione secondaria di primo grado.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni trentacinque alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi dell'Aquila - Servizio del personale - Piazza dell'Annunziata, 1 - 67100 L'Aquila, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Gli esami avranno luogo presso i locali dell'Università degli studi dell'Aquila - Piazza dell'Annunziata, 1 - 67100 L'Aquila, alle ore 8 a partire dal sessantesimo giorno non festivo successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi dell'Aquila.

**(3596)**

### Concorsi a posti di sesto, di quinto e di terzo livello retributivo funzionale presso l'Università di Ancona

E' indetto un concorso pubblico, per esami, ad un posto di assistente bibliotecario per l'immissione nel ruolo organico della sesta qualifica, area funzionale delle biblioteche, presso l'Università degli studi di Ancona.

Titolo di studio richiesto: diploma di maturità classica, scientifica o magistrale o tecnica o professionale.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni trentacinque alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi - Piazza Roma n. 22 - 60100 Ancona, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il calendario di esame ed il luogo ove si svolgeranno le prove saranno pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 21 agosto 1984.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Ancona.

E' indetto un concorso pubblico, per esami, ad un posto di operatore amministrativo per l'ammissione nel ruolo organico della quinta qualifica, area funzionale amministrativo-contabile, presso l'Università degli studi di Ancona.

Titolo di studio richiesto: diploma di istruzione secondaria di primo grado più il diploma di qualifica professionale o attestato rilasciato ai sensi della legge n. 845/1978, art. 14, inerenti stenografia o dattilografia o archivistica.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni trentacinque alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi - Piazza Roma n. 22 - 60100 Ancona, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il calendario di esame ed il luogo ove si svolgeranno le prove saranno pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 21 agosto 1984.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Ancona.

E' indetto un concorso pubblico, per titoli, a due posti di portiere per l'ammissione nel ruolo organico della terza qualifica, area funzionale dei servizi generali, tecnici e ausiliari, presso l'Università degli studi di Ancona, di cui un posto riservato al personale proveniente dalla seconda qualifica con cinque anni di anzianità ed in possesso del titolo di studio richiesto.

Titolo di studio richiesto: licenza elementare se conseguita anteriormente al 14 febbraio 1963, data di entrata in vigore delal legge 31 dicembre 1962, n. 1859, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 27 del 30 gennaio 1963, o assolvimento dell'obbligo scolastico (frequenza fino al 14° anno di età) successivamente alla predetta data.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni trentacinque alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi - Piazza Roma n. 22 - 60100 Ancona, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Ancona.

**(3597)**

### Concorso ad un posto di tecnico laureato presso l'Università di Napoli

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale tecnico laureato delle università e degli istituti di istruzione universitaria (settima qualifica funzionale) presso l'istituto e per il posto sotto indicato:

*Seconda facoltà di medicina e chirurgia*:

istituto di clinica delle malattie infettive . posti 1

Titolo di studio richiesto: diploma di laurea in medicina e chirurgia.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni quaranta alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Napoli, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Napoli.

**(3598)**

### Concorso ad un posto di tecnico laureato presso l'Università degli studi di Venezia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale tecnico laureato delle università e degli istituti di istruzione universitaria (settima qualifica funzionale) presso l'istituto e per il posto sotto indicato:

*Facoltà di lettere e filosofia*:

istituto di discipline artistiche posti 1

Titolo di studio richiesto: diploma di laurea in lettere, o laurea in filosofia o laurea in storia.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni quaranta alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Venezia, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Venezia.

**(3599)**

## AVVOCATURA DELLO STATO

### Elevazione, da quattro a dieci, del numero dei posti del concorso a procuratore dello Stato

L'AVVOCATO GENERALE

Visto il decreto dell'avvocato generale in data 2 aprile 1984, registrato alla Corte dei conti il 14 aprile 1984, registro n. 3 Presidenza, foglio n. 386, con il quale è stato indetto un concorso per esame teorico-pratico a quattro posti di procuratore dello Stato;

Vista la legge 3 aprile 1979, n. 103 recante modifiche all'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato;

Considerato che nel ruolo degli avvocati e procuratori dello Stato si sono resi disponibili altri posti da conferire mediante concorso nella qualifica di procuratore;

Ritenuta l'opportunità di elevare da quattro a dieci i posti messi a concorso con il citato decreto, per sopperire alle esigenze di servizio;

Visto l'art. 3 del decreto legislativo 2 marzo 1948, n. 155;

Decreta:

Il numero dei posti di procuratore dello Stato alla prima classe di stipendio messi a concorso con il decreto dell'avvocato generale del 2 aprile 1984, registrato alla Corte dei conti il 14 aprile 1984, registro n. 3 Presidenza, foglio n. 386, è elevato da quattro a dieci.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione a norma dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana nonché nei bollettini ufficiali del personale degli uffici dipendenti dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e del Ministero di grazia e giustizia.

Roma, addì 8 giugno 1984

*L'avvocato generale*: MANZARI

*Registrato alla Corte dei conti, addì* 20 *giugno* 1984
*Registro n.* 5 *Presidenza, foglio n.* 259

**(3686)**

## ISTITUTO ORTOPEDICO « G. PINI » DI MILANO

### Concorso ad un posto di primario di neurologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario di neurologia.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'ente in Milano.

**(3687)**

## *CONCORSI PUBBLICATI NELLA PARTE SECONDA*

Nella *Gazzetta Ufficiale*, parte seconda, n. 187 del 9 luglio 1984, sono stati pubblicati i seguenti avvisi di concorso:

*Azienda farmaceutica municipalizzata, in S. Angelo Lodigiano*: Concorsi pubblici, per titoli ed esami, ad un posto di farmacista direttore e due posti di farmacista collaboratore.

*Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Verona*: Concorso pubblico, per esami, a sette posti di applicato aggiunto.

*Istituto nazionale di fisica nucleare*: Concorsi pubblici, per titoli ed esami, a quattro posti di collaboratore da inserire in attività di ricerca e di sviluppo e per esami, a diciannove posti di operatore con mansioni diverse, un posto di agente, tre posti di assistente ed un posto di collaboratore.

# REGIONI

## REGIONE VALLE D'AOSTA

LEGGE REGIONALE 2 aprile 1984, n. 4.
**Modificazione della denominazione dell'assessorato dell'agricoltura e delle foreste.**

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 3 *del* 7 *maggio* 1984)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

*Articolo unico*

La denominazione dell'assessorato dell'agricoltura e delle foreste è modificata come segue: « Assessorato dell'agricoltura, foreste ed ambiente naturale ».

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Valle d'Aosta.

Aosta, addì 2 aprile 1984

ROLLANDIN

---

LEGGE REGIONALE 11 aprile 1984, n. 5.
**Contributi ai comuni nelle spese d'istituzione e di gestione dei servizi e delle funzioni di loro competenza.**

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 3 *del* 7 *maggio* 1984)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.
*Finanziamento servizi e funzioni*

La giunta regionale entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, eroga ai comuni della Valle d'Aosta, per l'anno 1984, la somma indicata nell'allegato *A* alla presente legge, a titolo di contributi nelle spese, in via prioritaria, d'istituzione e di gestione dei servizi e delle funzioni di loro competenza.

Art. 2.
*Obbligo di rendiconto*

I comuni della Regione dovranno, entro il 31 marzo 1985 presentare all'amministrazione regionale - ufficio controllo comuni, un rendiconto delle spese fronteggiate con le somme erogate.

Art. 3.
*Norme finanziarie*

L'onere complessivo di L. 7.000.000.000 derivante dall'applicazione della presente legge graverà sul cap. 22700 della parte spesa del bilancio di previsione della Regione per l'esercizio finanziario 1984 « Contributi ai comuni ed altri enti locali nelle spese di gestione di servizi di loro competenza ».

Alla copertura dell'onere di cui al comma precedente si provvede, per l'anno 1984, mediante riduzione di pari importo del cap. 50000 « Fondo globale per l'adempimento di funzioni normali (spese correnti) » (Allegato 8 - Interventi a carattere generale) del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1984.

Art. 4.
*Variazioni di bilancio*

Al bilancio di previsione della Regione per l'esercizio 1984 sono apportate le seguenti variazioni:

(*Omissis*).

Art. 5.
*Dichiarazione di urgenza*

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell'art. 31 dello statuto speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione autonoma Valle d'Aosta.

Aosta, addì 11 aprile 1984,

ROLLANDIN

(*Omissis*).

---

LEGGE REGIONALE 11 aprile 1984, n. 6.
**Finanziamento di opere pubbliche nell'interesse di enti locali.**

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 3 *del* 7 *maggio* 1984)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.
*Piano triennale di finanziamento - Modalità dell'intervento*

1) Per favorire, nell'ambito regionale, una più incisiva azione degli enti locali, la Regione interviene, per il triennio 1984-1985-1986, con un piano di finanziamento diretto ad agevolare l'esecuzione di opere pubbliche di interesse degli enti locali stessi.

2) I finanziamenti di cui al primo comma sono utilizzati dagli enti locali per far fronte alle spese necessarie per la realizzazione totale o parziale delle opere di cui al successivo art. 2.

3) Per l'attuazione del piano è autorizzata la spesa complessiva di lire 82.500 milioni ripartiti in ragione di lire 25.000 milioni per l'esercizio 1984, lire 27.500 milioni per l'esercizio 1985 e lire 30.000 milioni per l'esercizio 1986.

Art. 2.
*Opere finanziabili*

1) Le somme stanziate sono destinate a finanziare la realizzazione e la manutenzione straordinaria delle seguenti categorie di opere di interesse dei comuni e dei consorzi fra enti pubblici locali:

*a*) strade costituenti la viabilità comunale, piazze, spazi di parcheggio ed aree destinate a verde pubblico;

*b*) acquedotti;

*c*) fognature e impianti di depurazione delle acque;

*d*) impianti per la produzione, il trasporto, la trasformazione e la distribuzione dell'energia elettrica, nonchè per l'illuminazione pubblica;

*e*) opere di edilizia scolastica, compreso l'arredamento;

*f*) opere destinate ad istituzioni culturali e ad attività sociali (artistiche, culturali, ricreative e del tempo libero);

*g*) attrezzature fisse di mercati locali e mattatoi;

*h*) edifici ed attrezzature fisse di proprietà degli enti di cui al primo comma;

i) cimiteri;
l) attrezzature antincendi e per la protezione civile;
m) orologi pubblici;
n) acquisto di mezzi meccanici;
o) attrezzature per cantiere;
p) arredamento per edifici pubblici di nuova costruzione.

2) Gli stanziamenti sono altresì destinati a finanziare lo acquisto degli immobili necessari per la costruzione o l'ampliamento delle opere previste al comma precedente.

3) Gli stanziamenti della presente legge sono impiegati anche per gli ulteriori finanziamenti necessari per il completamento di opere già parzialmente finanziate.

Art. 3.

*Criteri di suddivisione del fondo*

1) La giunta regionale determina le somme spettanti a ciascun comune, adottando i seguenti criteri:

1) 30 % in parti uguali tra tutti i comuni;

2) 40 % in base alla superficie con la riduzione dei terreni sterili (alta quota) e con i seguenti limiti:

20 kmq fino a 300 abitanti;
25 kmq da 301 a 400 abitanti;
30 kmq da 401 a 500 abitanti;
35 kmq da 501 a 600 abitanti;
40 kmq da 601 a 700 abitanti;
45 kmq da 701 a 800 abitanti;
50 kmq da 801 a 900 abitanti;
55 kmq da 901 a 1000 abitanti;
60 kmq da 1001 a 1100 abitanti;
65 kmq da 1101 a 1200 abitanti;
70 kmq oltre i 1201 abitanti.

3) 30 % in proporzione diretta alla popolazione residente in ciascun comune, quale risulta dai dati ufficiali forniti dal servizio vigilanza anagrafica della Regione al 31 dicembre dell'anno precedente quello interessato dal piano.

2) I criteri di ripartizione di cui al comma precedente sono validi per i tre esercizi finanziari contemplati dal piano.

3) Il totale delle somme assegnate ai singoli comuni, è impegnato sull'apposito capitolo del bilancio di previsione con deliberazione della giunta regionale.

Art. 4.

*Approvazione dei progetti*

1) Nella deliberazione con cui l'ente beneficiario del finanziamento approva il progetto esecutivo dell'opera devono essere indicati l'ammontare del contributo regionale utilizzato e l'eventuale quota rimanente della spesa assunta a proprio carico dell'ente.

2) Qualora per le opere di cui al primo comma sia prevista l'utilizzazione di finanziamenti regionali di importo superiore a lire 300 milioni, l'organo regionale di controllo deve richiedere il parere tecnico della commissione regionale esame progetti di cui al successivo art. 5.

3) Divenuta esecutiva la deliberazione di approvazione del progetto, l'ente che provvede all'esecuzione dell'opera deve procedere senza indugio all'appalto o all'esecuzione in economia dei lavori.

4) L'approvazione dei progetti esecutivi delle opere finanziate totalmente o parzialmente con i fondi della presente legge equivale a dichiarazione di pubblica utilità dell'opera e di urgenza e indifferibilità dei relativi lavori.

5) Per le opere di cui al primo comma del presente articolo il parere della commissione sostituisce il parere del comitato regionale per la pianificazione territoriale di cui al capoverso *b*) del penultimo comma dell'art. 18 della legge regionale 15 giugno 1978, n. 14, come modificato dall'art. 6 della legge regionale 9 giugno 1981, n. 32.

Art. 5.

*Commissione regionale esame progetti*

1) La commissione regionale esame progetti è costituita con decreto del presidente della giunta ed è composta da:

il dirigente dell'assessorato dei lavori pubblici o suo sostituto, con funzione di presidente;

il dirigente dell'ufficio regionale urbanistica e tutela del paesaggio o suo sostituto;

il dirigente dell'assessorato delle finanze o suo sostituto.

2) La commissione è integrata da:

il sovraintendente agli studi della Regione o un suo delegato, per l'esame di opere di edilizia scolastica;

un funzionario dell'assessorato della sanità ed assistenza sociale, designato dall'assessore, per l'esame di opere di carattere sanitario;

un funzionario dell'assessorato dell'agricoltura e foreste designato dall'assessore per l'esame di opere di interesse agricolo.

3) Un funzionario dell'assessorato dei lavori pubblici funge da segretario.

4) La stessa commissione, opportunamente integrata dal dirigente del servizio n. 1 dell'U.S.L. o da un suo sostituto, esprime anche il parere su tutti i progetti di edifici pubblici che le vengano trasmessi per l'esame, unitamente alle deliberazioni di approvazione, a cura della commissione regionale di controllo.

Art. 6.

*Affidamento dei lavori a terzi*

1) L'esecuzione dei lavori finanziati ai sensi della presente legge può, a specifica richiesta dei comuni interessati, essere curata direttamente dalla Regione che provvederà all'appalto e conduzione delle opere.

2) L'esecuzione dei lavori finanziati ai sensi della presente legge può anche essere affidata in concessione ad altri enti che possiedano i requisiti necessari.

3) In questo caso la Regione tratterrà dal contributo annuale assegnato l'importo dell'opera o lo trasferirà all'ente esecutore secondo modalità da definirsi.

Art. 7.

*Concessione del contributo - Anticipazione*

1) Su richiesta dell'ente beneficiario del contributo ai sensi del primo comma dell'art. 4, l'assessore ai lavori pubblici, dietro presentazione del contratto d'appalto ovvero, nell'ipotesi di esecuzione in economia, previa attestazione rilasciata dal legittimo rappresentante dell'ente che i lavori hanno avuto inizio, dispone con proprio decreto la liquidazione all'ente di una anticipazione pari al 50 % del contributo previsto a finanziamento dell'opera.

2) Un ulteriore 40 % del contributo regionale è liquidato, parimenti con decreto dell'assessore ai lavori pubblici, dopo che l'ente beneficiario avrà dimostrato, mediante presentazione di idonea documentazione contabile, che sono stati eseguiti lavori per una spesa almeno pari all'importo della prima anticipazione concessa.

3) Qualora un comune non fosse in grado di utilizzare nel corso dell'anno di assegnazione la somma concessa dalla Regione con il fondo di cui all'art. 3 per mancanza di progetti approvati o per altra circostanza, la giunta regionale ha facoltà di assegnare temporaneamente il relativo importo ad altro comune che lo possa utilmente impiegare, salvo conguaglio da effettuarsi in sede di assegnazione dei contributi spettanti negli esercizi finanziari successivi.

4) Nel caso di acquisto di immobili, la liquidazione del finanziamento regionale utilizzato è disposta con decreto dell'assessore ai lavori pubblici in una unica soluzione su richiesta del comune interessato, corredata di una copia della deliberazione con cui il comune si impegna al relativo acquisto.

5) I decreti dell'assessore ai lavori pubblici devono essere emessi entro trenta giorni dalla data di presentazione della richiesta dell'ente beneficiario.

Art. 8.

*Appalto dei lavori*

1) Le imprese che eseguono i lavori finanziati con la presente legge, come pure altri lavori pubblici di interesse regionale, devono essere iscritte all'albo nazionale dei costruttori istituito con legge 10 febbraio 1962, n. 57 o all'albo delle imprese artigiane della Valle d'Aosta, tenuto inoltre conto delle norme previste dalla legge n. 646 del 13 settembre 1982.

2) Qualora si siano sperimentate infruttuosamente le licitazioni private oppure, nelle condizioni previste dalla legge, non siano riuscite le trattative private, i lavori che non hanno potuto essere appaltati possono essere eseguiti in economia

Art. 9.
*Obbligo del rendiconto*

1) Ultimata l'esecuzione dell'opera, gli enti beneficiari devono far pervenire all'assessorato regionale dei lavori pubblici, immediatamente dopo l'emissione, copia del certificato di collaudo ovvero, per quei lavori non soggetti a collaudo, copia del certificato di regolare esecuzione rilasciato dal direttore dei lavori.

2) Con decreto dell'assessore ai lavori pubblici si provvederà di conseguenza alla liquidazione del residuo 10 % a saldo del contributo regionale.

Art. 10.
*Accesso al credito*

I contributi previsti dalla presente legge sono cumulabili con quelli previsti dalla legge regionale 25 agosto 1980, n. 38, interventi regionali per favorire l'accesso al credito della Cassa depositi e prestiti.

Art. 11.
*Interventi diretti della Regione*

1) La Regione sulla base di un suo programma di lavori, approvato dal consiglio regionale, può intervenire direttamente per l'esecuzione di opere di interesse regionale e di enti pubblici locali che rivestano notevole importanza o che siano a completamento di opere già iniziate dall'amministrazione regionale.

2) La Regione può, altresì, intervenire con la concessione di contributi, in misura non superiore al 70 % delle spese riconosciute ammissibili per la realizzazione di opere di pubblico interesse da parte di privati o persone giuridiche di diritto privato; analoghi contributi, in misura non superiore al 50 % possono essere concessi per opere di pubblico interesse eseguite da consorzi o da consorterie qualora il comune o il consorzio di comuni interessato partecipi al finanziamento dell'opera con almeno il 20 %.

3) I finanziamenti delle opere di cui sopra sono approvati con deliberazione del consiglio o della giunta regionale a seconda delle rispettive competenze.

4) Ai sensi dell'art. 19 della legge regionale 7 dicembre 1979, n. 68, con la legge finanziaria annuale saranno autorizzate le spese di cui ai precedenti commi per gli anni 1985 e 1986.

Per l'anno 1984 sono confermati gli stanziamenti previsti dall'art. 1 della legge regionale 18 gennaio 1984, n. 2, recante finanziamenti di spese nei diversi settori regionali di intervento e modifiche alle autorizzazioni di spesa di leggi regionali in vigore assunti in coincidenza con l'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio 1984 e del pluriennale 1984-86 (legge finanziaria per gli esercizi 1984-86).

Art. 12.
*Norme finanziarie*

L'onere derivante dall'applicazione della presente legge, graverà sul cap. 22701 (contributi ai comuni ed altri enti locali nelle spese di investimento nel settore delle opere pubbliche diverse) del bilancio preventivo della Regione per l'anno 1984 e sui corrispondenti capitoli di spesa per gli anni 1985 e 1986.

Alla copertura dell'onere di cui all'art. 1 della presente legge si provvede:

per l'anno 1984 mediante prelievo della somma di lire 25.000.000.000 dal cap. 50050: « Fondo globale per il finanziamento di spese per l'adempimento di funzioni normali. Spese di investimento » (Allegato 8 - Interventi a carattere generale) della parte spesa del bilancio di previsione della Regione per lo anno 1984;

per gli anni 1985 e 1986 mediante utilizzo per lire 57.500 milioni delle risorse disponibili relative al programma 2.1.1. Finanza locale, del bilancio pluriennale 1984-86.

Art. 13.
*Variazioni al bilancio*

Al bilancio di previsione della Regione per l'anno 1984 sono apportate le seguenti variazioni:

(*Omissis*).

Art. 14.
*Dichiarazione di urgenza*

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell'art. 31 dello statuto speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Valle d'Aosta.

Aosta, addì 11 aprile 1984

ROLLANDIN

## LEGGE REGIONALE 11 aprile 1984, n. 7.
**Concessione della riserva del 15% degli alloggi di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata agli appartenenti alle forze dell'ordine residenti in Valle d'Aosta.**

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 3 *del* 7 *maggio* 1984)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

In conformità a quanto previsto dal primo comma dell'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1035, la Regione riserva un'aliquota del 15 % degli alloggi finanziati ai sensi delle leggi 8 agosto 1977, n. 513, e 5 agosto 1978, n. 457, per la sistemazione abitativa dei nuclei familiari di appartenenti alla Polizia di Stato, all'Arma dei carabinieri, al Corpo della guardia di finanza e al Corpo degli agenti di custodia effettivamente residenti e in servizio in Valle d'Aosta.

Art. 2.

Il limite massimo di reddito per concorrere all'assegnazione degli alloggi finanziati ai sensi delle leggi 8 agosto 1977, n. 513, e 5 agosto 1978, n. 457, è elevato per tutti i concorrenti a lire 10.000.000.

L'importo del limite di 10.000.000 di lire è indicizzato annualmente in misura pari al 75 % della variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di lavoratori dipendenti verificatasi nell'anno precedente. Il relativo provvedimento di adeguamento è adottato, all'inizio di ciascun anno solare, con deliberazione della giunta regionale.

Art. 3.

Gli alloggi attribuiti a norma della presente legge devono essere lasciati liberi dai beneficiari improrogabilmente entro il termine massimo di novanta giorni dalla data di assegnazione dei medesimi ad altra sede fuori dal territorio valdostano.

Art. 4.

La competenza relativa all'individuazione dei beneficiari della riserva di cui all'art. 1 della presente legge è attribuita al presidente della giunta regionale.

Il consiglio regionale provvederà ad emanare apposito regolamento circa:

*a*) le modalità di accertamento del possesso dei requisiti di legge per gli appartanenti alle forze dell'ordine operanti in Valle d'Aosta che intendono beneficiare degli alloggi in quota riservata;

*b*) le modalità di trasmissione degli elenchi nominativi dei beneficiari ai comuni per l'emissione dell'atto di assegnazione;

*c*) le modalità di trasmissione degli elenchi nominativi di cui al precedente punto *b*) all'Istituto autonomo per le case popolari per la conseguente stipulazione dei contratti di locazione.

Art. 5.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell'art. 31 dello statuto speciale della regione Valle d'Aosta ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale della Regione*. E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della regione Valle d'Aosta.

Aosta, addì 11 aprile 1984

ROLLANDIN

---

LEGGE REGIONALE 11 aprile 1984, n. **8.**

**Rifinanziamento per l'anno 1984 della legge regionale 9 maggio 1977, n. 26, recante provvedimenti per favorire il credito in agricoltura.**

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 3 *del* 7 *maggio* 1984)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Per gli interventi previsti dalla lettera *b*) dell'art. 2 della legge regionale 9 maggio 1977, n. 26, è autorizzata la maggiore spesa di L. 143.000.000 in ciascuno degli esercizi finanziari dall'anno 1984 all'anno 1988.

Per gli interventi previsti dall'art. 3 della legge regionale 9 maggio 1977, n. 26, è autorizzata la maggiore spesa di lire 200.000.000 in ciascuno degli esercizi finanziari dall'anno 1984 all'anno 2000.

Art. 2.

L'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in annue L. 343.000.000, graverà sui capitoli 31051 e 31101 del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1984 e sui corrispondenti capitoli dei bilanci futuri.

Alla copertura dell'onere di cui al precedente comma si provvede:

per l'anno 1984 quanto a L. 300.000.000 mediante riduzione dello stanziamento iscritto al cap. 50050 (fondo globale per il finanziamento di spese per l'adempimento di funzioni normali - spese di investimento) allegato n. 8 della legge regionale 18 gennaio 1984, n. 3 - settore 2 - Sviluppo economico previsto per il rifinanziamento della legge regionale 9 maggio 1977, n. 26, per concorso nel pagamento interessi per prestiti di dotazione e mutui per l'esecuzione di opere di miglioramento fondiario, quanto a L. 43.000.000 mediante riduzione dello stanziamento iscritto al cap. 35710 del bilancio di previsione per il corrente esercizio, che presenta la necessaria disponibilità;

per gli esercizi 1985-1986 mediante utilizzo per lire 600 milioni delle risorse disponibili iscritte al programma 2.2.2.01 Strutture agricole, del bilancio pluriennale 1984-1986 e per lire 86.000.000 delle risorse disponibili iscritte al programma 3.2. « Altri oneri non ripartibili », del bilancio pluriennale medesimo destinate per pari importo alla copertura degli oneri previsti dalla presente legge.

Art. 3.

Al bilancio di previsione della Regione per l'anno 1984 sono apportate le seguenti variazioni:

(*Omissis*).

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione autonoma Valle d'Aosta.

Aosta, addì 11 aprile 1984

ROLLANDIN

---

LEGGE REGIONALE 11 aprile 1984, n. **9.**

**Rideterminazione dell'assegno integrativo di natalità alle *coltivatrici dirette*, alle lavoratrici artigiane ed esercenti attività commerciali.**

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 3) *del* 7 *maggio* 1984)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Con decorrenza dal 1° gennaio 1984, l'assegno integrativo regionale, una tantum, di natalità di cui all'art. 1 della legge regionale 23 aprile 1979, n. 27, è rideterminato nella misura di lire duecentocinquantamila.

Art. 2.

Gli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge valutati in lire dieci milioni annue, graveranno sul cap. 41350 del bilancio di previsione della Regione per l'esercizio finanziario 1984 e sui corrispondenti capitoli di bilancio degli esercizi successivi.

Alla copertura degli oneri si provvede mediante utilizzo dell'autorizzazione di spesa prevista dalla legge regionale 31 agosto 1972, n. 29, e successive modificazioni.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Valle d'Aosta.

Aosta, addì 11 aprile 1984

ROLLANDIN

---

LEGGE REGIONALE 11 aprile 1984, n. **10.**

***Modificazioni alla legge regionale 22 dicembre 1980, n. 61,* riguardante le norme per l'utilizzazione e la gestione del patrimonio e la disciplina della contabilità dell'unità sanitaria locale.**

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 3 *del* 7 *maggio* 1984)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Alla legge regionale 22 dicembre 1980, n. 61, sono apportate le seguenti modificazioni:

1. Nell'art. 8 la parola « sezioni » è soppressa.
2. Il punto 4 dell'ultimo comma dell'art. 12 è soppresso.
3. L'art. 14 è sostituito dal seguente: « (Formazione e approvazione del bilancio annuale).

Salvo diverse disposizioni emanate dallo Stato il bilancio di previsione è predisposto dal comitato di gestione dell'unità sanitaria locale entro il 31 ottobre dell'anno precedente cui il bilancio si riferisce.

Entro il trenta settembre dell'anno precedente cui il bilancio si riferisce, ogni comitato di zona di cui all'art. 10 della legge regionale 22 gennaio 1980, n. 2, può far pervenire, al presidente del comitato di gestione dell'unità sanitaria locale, proposte di spesa, tenuto conto delle indicazioni del piano socio-sanitario regionale vigente, nonchè della relativa gestione e verifiche.

Il bilancio di previsione deve essere deliberato dall'assemblea dell'unità sanitaria locale a maggioranza assoluta dei componenti entro il 30 novembre di ciascun anno e trasmesso alla giunta regionale e alla commissione regionale di controllo.

La data del 30 novembre di cui al comma precedente può essere variata qualora disposizioni statali prevedano un termine diverso.

Il bilancio di previsione, reso esecutivo, è trasmesso ai singoli comuni facenti parte dell'U.S.L. e costituisce allegato al bilancio di previsione di tali comuni.

Il termine previsto dall'art. 41, primo comma, della legge regionale 22 gennaio 1980, n. 2, è modificato in trenta giorni».

4. L'art. 19 è sostituito dal seguente:

«(*Fondi di riserva*). — Nel bilancio di previsione dell'unità sanitaria locale è istituito, nel titolo 1°, un fondo di riserva ordinario di importo non superiore al 5 per cento delle spese correnti.

Il prelevamento di somme dal fondo di riserva ordinario è effettuato con deliberazione del comitato di gestione per provvedere ad integrare gli stanziamenti di spesa corrente che si manifestassero insufficienti nel corso dell'esercizio.

Il prelevamento di somme dal fondo di riserva è effettuato con deliberazione del comitato di gestione, da sottoporre a ratifica dell'assemblea generale nella prima riunione successiva.

E' vietata l'imputazione diretta di impegni e di pagamenti di spese al fondo di riserva di cui al presente articolo».

5. Il secondo comma dell'art. 21 è sostituito dal seguente:

«Sono altresì vietati gli storni tra residui, nonché tra residui e competenza e viceversa, così come gli storni tra capitoli di spesa aventi vincoli di destinazione, salvo diverse espresse disposizioni statali».

6. Al primo comma dell'art. 23 sono soppresse le seguenti parole «vincolate a scopi specifici».

All'ultimo comma del medesimo art. 23, sono aggiunte le seguenti parole: «, salvo che tardive assegnazioni dello Stato o della Regione comportino la necessità di derogare da tale termine».

7. Nell'art. 26, le parole «l'ufficio» sono sostituite dalle parole «il servizio».

8. Il terzo comma dell'art. 27, è sostituito dal seguente:

«Gli ordini di riscossione sono firmati congiuntamente dal presidente del comitato di gestione dell'unità sanitaria locale e dal responsabile del servizio economico-finanziario, oppure, in caso di assenza o di impedimento, dalle persone legalmente abilitate a sostituirli».

9. Il terzo comma dell'art. 29 è sostituito dai seguenti:

«Le anticipazioni concesse dall'istituto tesoriere devono essere estinte nell'esercizio finanziario in cui sono state contratte.

Anticipazioni per esigenze di cassa possono essere disposte dalla Regione».

10. Il secondo comma dell'art. 33, e sostituito dal seguente:

«La liquidazione è effettuata dai servizi competenti, i cui responsabili attestano la regolarità della spesa, previa verifica dell'adempimento delle condizioni stabilite nel provvedimento di impegno o dei ruoli per le spese fisse e della rispondenza tecnica delle relative note di spesa. Il servizio economico-finanziario, in base alle note di spesa, ed all'interente documentazione, riscontra l'esattezza delle somme liquide, la rispondenza dell'impegno assunto, il riferimento del capitolo del bilancio o del conto dei residui ed effettua la registrazione».

11. Il primo e secondo comma dell'art. 34 sono sostituiti dai seguenti:

«Il pagamento delle spese liquidate ai sensi dell'articolo precedente e ordinato dal servizio economico-finanziario mediante mandati diretti, individuali o collettivi.

I titoli di spesa di cui al comma precedente sono firmati congiuntamente dal presidente del comitato di gestione dell'unità sanitaria locale e dal responsabile del servizio economico-finanziario, oppure, in caso di assenza o di impedimento, dalle persone legalmente abilitate a sostituirli. I titoli di spesa sono tratti sull'istituto tesoriere dell'unità sanitaria locale».

12. All'ultimo comma dell'art. 35, dopo la parola «legali», sono aggiunte le seguenti parole: «da determinare e approvare con apposita deliberazione del comitato di gestione».

13. All'art. 39 è aggiunto il seguente comma:

«La misura percentuale delle commissioni bancarie per il servizio di tesoreria è stabilita dalle norme statali».

14. Nell'art. 40 le parole «ufficio tecnico-economale» sono sostituite da: «servizio economico-finanziario».

15. Il primo comma dell'art. 41 è sostituito dal seguente:

«Qualora si renda necessario dare corso sollecitamente all'esecuzione di spese di natura operativa, il presidente del comitato di gestione può disporre, con proprio atto motivato, la liquidazione e il pagamento delle spese mediante apertura di credito a favore di funzionari delegati entro limiti di importo di volta in volta definiti».

16. L'art. 47 è sostituito dal seguente:

«(*Invio del rendiconto ai comuni*). — Il rendiconto generale annuale dell'Unità sanitaria locale è trasmesso ai singoli comuni e costituisce allegato del conto consuntivo degli stessi».

17. All'art. 48 la lettera *b*) è sostituita dalla seguente:

«*b*) abbiamo dato esecuzione a deliberazioni che non siano state ratificate o approvate nei modi di legge».

18. All'art. 49 sono soppresse le seguenti parole finali: «ovvero non risultino immediatamente eseguibili».

19. Al primo comma dell'art. 50 sono soppresse le seguenti parole finali: «ovvero non risultino immediatamente eseguibili».

20. L'art. 55 è sostituito dal seguente:

«(*Controlli e verifiche*). — La Regione svolge funzioni di indirizzo e coordinamento sull'attività dell'U.S.L. al fine di assicurarne la conformità agli obiettivi del servizio sanitario nazionale, per accertarne la corrispondenza con la programmazione sanitaria nazionale ed il piano socio-sanitario regionale, nonché per verificarne la congruenza tra i costi dei servizi ed i relativi benefici.

A tal fine, la giunta regionale, con appositi atti deliberativi, può emanare indirizzi e direttive nel rispetto dei principii stabiliti dalle vigenti leggi regionali in materia e di quanto previsto dal piano socio-sanitario regionale.

La gestione contabile-amministrativa dell'unità sanitaria locale è sottoposta al controllo del collegio dei revisori dei conti, disciplinato con legge regionale, ai sensi dell'art. 13 della legge 26 aprile 1982, n. 181».

21. L'ultimo comma dell'art. 56 è sostituito dal seguente:

«Ove dalle verifiche di cassa risulti che la gestione manifesta un disavanzo, gli organi dell'unità sanitaria locale adottano i provvedimenti volti a rimuovere le cause che hanno determinato il disavanzo e a recuperare il disavanzo stesso, in relazione a quanto stabilito da leggi dello Stato o della Regione».

22. Al primo comma dell'art. 68, dopo le parole iniziali «I contratti», sono aggiunte le seguenti: «per forniture».

23. Il primo comma dell'art. 69 è sostituito dal seguente:

«Salvo quanto previsto dal successivo art. 82 e con esclusione delle forniture di beni o servizi, la cui produzione è garantita da privativa industriale, tutti i contratti dell'unità sanitaria locale sono preceduti da licitazione privata, trattativa privata, appalto-concorso, secondo le norme stabilite dalla presente legge».

24. L'art. 72 è sostituito dal seguente:

«(*Licitazione e trattativa privata*). — I contratti di importo pari o superiore a lire 50 milioni devono essere preceduti da licitazione privata.

Quelli di importo inferiore a lire 50 milioni purché non rappresentino frazionamento o ripetizione di precedenti lavori o forniture, possono essere preceduti da trattativa privata, che ha luogo dopo che siano state interpellate più persone o ditte ritenute idonee.

La procedura di cui al comma precedente può essere adottata previa adeguata motivazione, anche nei seguenti casi:

*a*) quando gli incanti e le licitazioni siano andati deserti e nei casi di rescissione di contratto, ove ciò sia ritenuto necessario o conveniente assicurarne l'esecuzione nel tempo previsto dal contratto rescisso;

*b*) quando l'urgenza, espressamente riconosciuta dal comitato di gestione, sia tale da non consentire il ricorso agli incanti o alla licitazione;

*c*) quando l'acquisto o la fornitura di beni o servizi sono condizionati da privativa industriale;

*d*) quando trattasi di acquisti di apparecchiature, attrezzature e strumenti od oggetti di precisione che una sola ditta può fornire con i requisiti tecnici e il grado di perfezione obiettivamente necessari;

*e*) quando si devono aquistare o prendere in affitto locali destinati ad uffici, presidi e servizi dell'unità sanitaria locale.

I contratti per importo di somma pari o inferiore a lire 5 milioni possono essere stipulati a trattativa privata direttamente con la ditta prescelta».

Art. 2.

L'importo di lire 20 milioni, previsto al 1° comma dell'articolo 82 della legge regionale 22 dicembre 1980, n. 61, è elevato a lire 30 milioni.

Art. 3.

L'importo di lire 5 milioni, previsto dall'art. 83 della legge regionale 22 dicembre 1980, n. 61, è elevato a lire 10 milioni.

Art. 4.

Nella legge regionale 22 dicembre 1980, n. 61, le parole «ufficio economico-finanziario» sono sostituite dalle parole «servizio economico-finanziario».

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Valle d'Aosta.

Aosta, addì 11 aprile 1984

ROLLANDIN

LEGGE REGIONALE 11 aprile 1984, n. 11.

**Ulteriore finanziamento, limitatamente all'anno 1984, della spesa per l'applicazione della legge regionale 15 dicembre 1982, n. 93, recante norme in materia di promozione di servizi a favore delle persone anziane ed inabili.**

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 3 *del* 7 *maggio* 1984)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Per gli interventi di cui alla legge regionale 15 dicembre 1982, n. 93, concernente promozione di servizi a favore delle persone anziane ed inabili, è autorizzata, limitatamente all'anno 1984, l'ulteriore spesa di lire unmiliardocentomilioni.

L'onere derivante dall'applicazione della presente legge graverà sul cap. 22805 del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1984.

Alla copertura dell'onere si provvede mediante riduzione di pari importo dello stanziamento iscritto al cap. 50000 «Fondo globale per il finanziamento di spese per l'adempimento di funzioni normali (spese correnti)».

Art. 2.

Al bilancio di previsione della Regione per l'anno 1984 sono apportate le seguenti variazioni:

(*Omissis*).

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Valle d'Aosta.

Aosta, addì 11 aprile 1984

ROLLANDIN

**(3194)**

ERNESTO LUPO, *direttore*

DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*
FRANCESCO NOCITA, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
- presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;
- presso le Librerie concessionarie di:
  BARI, via Sparano, 134 - BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, via Cavour, 46/r - GENOVA, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, via Chiaia, 5 - PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, via del Tritone, 61/A - TORINO, via Roma, 80;
- presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.
La Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee è in vendita presso l'agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, piazza G. Verdi n. 10, Roma, e presso le Librerie concessionarie speciali sopra indicate.

## PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1984

### ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

| Tipo | | | |
|---|---|---|---|
| I | Abbonamento ai soli *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, senza supplementi ordinari: | | |
| | annuale | L. | 81.000 |
| | semestrale | L. | 45.000 |
| II | Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* con esclusione di quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi e alle specialità medicinali: | | |
| | annuale | L. | 113.000 |
| | semestrale | L. | 62.000 |
| III | Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi ai *concorsi:* | | |
| | annuale | L. | 108.000 |
| | semestrale | L. | 60.000 |
| IV | Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi *alle specialità medicinali:* | | |
| | annuale | L. | 96.000 |
| | semestrale | L. | 53.000 |
| V | Abbonamento completo ai *fascicoli ordinari*, agli indici mensili, ai fascicoli settimanali della Corte costituzionale, ed a *tutti i tipi dei supplementi ordinari:* | | |
| | annuale | L. | 186.000 |
| | semestrale | L. | 104.000 |
| VI | Abbonamento annuale ai soli *supplementi ordinari* relativi alle *leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato* | L. | 34.000 |
| VII | Abbonamento annuale ai *supplementi ordinari*, esclusi quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi ed alle specialità medicinali | L. | 31.000 |

| | | |
|---|---|---|
| Prezzo di vendita di un *fascicolo ordinario* | L. | 500 |
| *Supplementi ordinari* per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione | L. | 500 |
| *Supplementi straordinari* per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione | L. | 500 |

**Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»**

| | | |
|---|---|---|
| Abbonamento annuale | L. | 37.000 |
| Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione | L. | 500 |

**Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»**

| | | |
|---|---|---|
| Abbonamento annuale | L. | 20.000 |
| Prezzo di vendita di un fascicolo | L. | 2.000 |

**Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES**
**(solo parte prima e supplementi ordinari)**

| | | | Prezzi di vendita Italia | Prezzi di vendita Estero |
|---|---|---|---|---|
| *Invio giornaliero* | N. 1 microfiche contenente una Gazzetta Ufficiale fino ad un massimo di 96 pagine | L. | 1.000 | 1.000 |
| | Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta | L. | 1.000 | 1.000 |
| | Spese per imballaggio e spedizione | L. | 1.400 | 1.700 |
| | Maggiorazione per diritto di raccomandata | L. | 1.000 | 1.300 |
| *Invio settimanale* | N. 6 microfiches contenenti 6 numeri di Gazzetta fino a 96 pagine cadauna | L. | 6.000 | 6.000 |
| | Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta | L. | 1.000 | 1.000 |
| | Spese per imballaggio e spedizione | L. | 1.400 | 1.700 |
| | Maggiorazione per diritto di raccomandata | L. | 1.000 | 1.300 |

*Maggiorazioni per spedizione via aerea per ogni plico*

Per il bacino del Mediterraneo **L. 700**, per l'Africa **L. 1.600**, per le Americhe **L. 2.000**, per l'Asia **L. 1.600**, per l'Oceania **L. 3.400**.

### ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

| | | |
|---|---|---|
| Abbonamento annuale | L. | 73.000 |
| Abbonamento semestrale | L. | 40.000 |
| Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione | L. | 500 |

*I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonchè quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.*
L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

**Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. Telefoni nn. (06) 85082149 - 85082227**